

IL LUNGO CONTENZIOSO PER IL COMMERCIO DEL VINO TRA ROVIGNO-PARENZO E L'IMMEDIATO RETROTERRA (1717-1760)

GIOVANNI RADOSSI
Centro di ricerche storiche
Rovigno

CDU: 339.166:663.2(497.5Rovigno/Parenzo)"1717/1760"
Saggio scientifico originale
Dicembre 2012

Riassunto: Tra il 1717 e il 1760 si sviluppò un contenzioso giudiziario tra le città di Parenzo e Rovigno da una parte, ed i territori di Docastelli, San Lorenzo del Pasenatico e Montona dall'altra, circa il libero commercio dei vini, importante mezzo di sostentamento per le popolazioni di quel retroterra istriano. Quando la Carica di Capodistria codificò quei prodotti come "non forestieri", essa espresse parere favorevole al ripristino dell'acquisto delle uve, ed il Senato veneto impose la conclusione positiva della vertenza giudiziaria.

Abstract: From 1717 to 1760, a judiciary controversy developed between the cities of Parenzo – Poreč and Rovigno – Rovinj on one side and the territories of Docastelli – Dvigrad, San Lorenzo del Pasenatico – Sveti Lovreč Pazenatički and Montona – Motovun on the other side regarding free commerce of wine, an important means of maintenance for the population of the Istrian hinterland. When the Authorities of Capodistria - Koper codified these products as "non foreign", it expressed an opinion that benefitted the reactivation of purchase of grapes, and the Venetian Senate ordered a positive conclusion to the judiciary dispute.

Parole chiave: vino, commercio, Rovigno, Parenzo, Docastelli, San Lorenzo, Montona

Key words: wine, trade, Rovigno, Parenzo, Docastelli, San Lorenzo, Montona

L'area che comprendeva i territori dei tre comuni di Montona, San Lorenzo e Docastelli¹ costituiva una delle porzioni più sensibili del confine istriano tra Venezia e l'Austria, poiché si estendeva al centro della penisola, grossomodo tra il fiume Quieto e la Draga del Leme. È noto come il governo veneto avesse costantemente provveduto, grazie ai suoi illustri

¹ Per un approfondimento storico su questo ambito istriano, cfr. tra gli altri i seguenti testi: MORTEANI, L., *Storia di Montona*, 1895; DE FRANCESCHI, C., "Ciò che resta e si sa di Due castelli: la città morta dell'Istria", 1954; BANI, A., *San Lorenzo del Pasenatico roccaforte della Serenissima in Istria*, 1994; RADOSSI, G., "Notizie storico-araldiche di Docastelli", cit; IDEM, "Notizie storico-araldiche di Montona in Istria", cit. e IDEM, "Stemmi di rettori e dei famiglie notabili di S. Lorenzo del Pasenatico in Istria".

“cosmografi”, al rilevamento della carta dell’Istria, nella parte a lei spettante, avendo cura di far inserire ogni utile dettaglio, certamente già nei primi tempi del suo dominio, preoccupandosi di aggiornarne le mutate situazioni a seguito dell’alternarsi degli eventi politico-militari che coinvolgevano la Provincia. In tale contesto, l’ultimo assetto amministrativo delle ripartizioni codificate tra i comuni istriani, è ben visibile soprattutto nella carta dell’Istria disegnata e pubblicata da Giovanni Valle nel 1784² che si richiama, evidentemente, alle mappe prodotte dal governo veneto che registravano con puntualità i ripartimenti politici, a loro volta suffragati essi dagli atti pubblici del Senato i quali definivano anche il ruolo assegnato e svolto dalle singole amministrazioni sul territorio, rigidamente subordinandolo al loro rango. Restava, tuttavia, insoluto il problema della stima dei terreni / territori, “formando una carta topografica dell’Istria che *distinguesse* la proprietà di ciascuno, dividendosi in classi i beni, e dandosi un prezzo; (...) classificate le terre e gettata l’imposta si *pubblich* con un proclama l’abolizione di tutti i dazi, decime, ecc.”³.

In pratica, l’Istria veneta era stata divisa amministrativamente in quattro categorie di territori: “municipalità perfette sotto titolo di città, con rango nobiliare; comuni libere od affrancate con titolo di *castelli* o *terre*⁴; baronie alte⁵ con giustizia civile e criminale, alta, inappellabile; baronie basse⁶ con giudicatura di casi civili e reati minori. V’erano però

² Cfr. la carta geografica *Parte settentrionale dell’Istria* di G. Valle – giustinopolitano, Venezia 1784; ovvero la *Carta dell’Istria* di G. Valle, ristampata nel 1805 (Venezia).

³ È un passo dalla scrittura del Savio Battaglia (1789) “Intorno alle condizioni dell’Istria”; in pratica il Savio si fa promotore di fissare un *catastico* che permetta di non “ricorrere sulla faccia del luogo [*terreno*, n.d.a.] per rinnovare l’imposta, (...) e raccogliere le somme come ai di nostri esigono dai sudditi gli stati d’Europa” [*L’Istria*, a. II (1847), p. 183]. Va ricordato che, forse, questo suggerimento ebbe uno sbocco pratico nella stesura / compilazione del *Catastico generale dei boschi della Provincia dell’Istria*, portato a compimento da Vincenzo Morosini IV nel 1775-1776 (cfr. la Bibliografia aggiunta al presente saggio).

⁴ “Le città ed i comuni liberi o affrancati ebbero di proprio che alla testa del loro reggimento si fu un *Podestà* e che cadauna aveva consiglio vero, cioè a dire collegio chiuso a numero determinato di membri, formanti persona morale, al quale era appoggiata l’amministrazione del comune stesso. *Differenziavano le città dalle castella* in ciò che le città ebbero rango migliore ed insignite di Vescovato e i consigli avevano il rango nobiliare che comunicavasi ai membri stessi del consiglio” (KANDLER, “Dell’Istria”, p. 151).

⁵ Le baronie non avevano né podestà, né consiglio, “ma padrone e vicinie”; quelle alte erano: Pietrapelosa e San Vincenti (*IBIDEM*).

⁶ Le minori erano: Momiano, San Lorenzo di Daila, San Giovanni del Corneto, Piemonte, Castagna, Visinada, Calisedo o Geroldia, Fontane, San Michele di Leme, Barbana e Racizze (*IBIDEM*).

anche altre baronie le quali non esercitavano il diritto di governo, o perché vi avessero fatto rinunzia, o perché fosse stato loro tolto; l'amministrazione era passata a vicina città o castello”⁷.

Erano città: Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola, con diritto di amministrarsi in ogni ramo del pubblico governo. *Comuni liberi* od *affrancati* erano invece: Muggia, Isola, Pirano, Umago, Buie, Orsera, Rovigno, Valle, Dignano, Albona, Fianona, *Docastelli*, *San Lorenzo del Pasenatico*, *Montona*, Pingente, Raspo, Rozzo e, successivamente, tra gli affrancati Portole e Grisignana⁸.

Accadeva di frequente che due comuni liberi o una città ed un comune avessero una stessa amministrazione materiale, come fu il caso di Albona e Fianona, di Pingente, Raspo e Rozzo, di Umago e di San Lorenzo di Daila; “talvolta una città aveva il diritto di mandare in altro comune il podestà o governatore, siccome fu di Capodistria per due Castelli, di Pola per Momorano”⁹; va ricordato che il *comune di Due Castelli* veniva considerato baronia, nonostante avesse proprio podestà, poiché esso non veniva nominato dal Principe.

Spesso le città o le castella avevano assoggettate delle baronie, come fu il caso in particolare di Capodistria¹⁰ e di *Montona*; vi furono pure più baronie unite sotto un unico padrone che formarono un'aggregazione che assunse anche nome unico, come ad esempio il marchesato di Pietrapelosa¹¹.

All'epoca della “felice” conclusione del contenzioso giudiziario-amministrativo che qui viene illustrato e che aveva “*inibito* a tutti questi Sudditi da quelli di Rovigno [*e di Parenzo*] di poter introdurre in quella Terra Vino per sodisfar li loro debiti, & per vendere secondo gli ricerca il bisogno, come vicini, e confinanti” dei “tre Territorij di Montona, San Lorenzo e Due Castelli”, le “Ville soggette” a queste tre amministrazioni

⁷ Infatti, Castelvenere fu data “pel governo” a Pirano, Torre a Cittanova e San Giorgio a Grisignana (*IBIDEM*).

⁸ In rispetto di tale “categorizzazione”, con Ducale del Senato in Pregadi, il Magistrato dei Conservatori delle Leggi emanava la disciplina anche per l'elezione dei notai della Provincia: “per Due-castelli – 2, per Montona – 4, per Rovigno – 8, per Parenzo – 4 e per S. Lorenzo – 2” [*L'Istria*. a. VII (1852), p. 154].

⁹ “In qualche luogo le città o le castella avevano incorporati i territori di castella precedenti, fondendoli in uno solo, siccome fu di Pirano e Salvore, di Sipar ed Umago, ecc.” (*IBIDEM*).

¹⁰ “Non è noto per quali modi il municipio di Capodistria venisse ad aggiungere all'agro comunale il possesso di 40 baronie, con di più una borgata” (KANDLER, “Dell'Istria”, p. 152).

¹¹ *IBIDEM*.

comunali costituivano un'area davvero vasta, così distribuita¹²:

- *Montona*: “Vissignano, San Michiel Sotto Terra, San Vidal, Mondelebotte, Rapauel, Cerion, San Gio[vanni] di Sterna, Montreo, Nouaco, Tizzan, Santa Domenica, Caroiba, Racotole, Moncità, Bercaz, Zumesco, Caldier, Souischina, *Adiacenze*”;
- *San Lorenzo del Pasenatico*: “Mompaderno, Cattuni, Villa Noua, *Pertinazzi*”;
- *Docastelli*: “Canfanar, Baratto, Ruggial, *Adiacenze*”.

Nell'ultimo scorcio del secolo XVIII, la provincia veneta dell'Istria era diventata oggetto di indagine da parte del Senato anche a seguito “dei soccorsi” che essa aveva richiesto e che potevano costituire in quel contesto una “prova della progressiva decadenza sua”, con il fine di conoscere quali leggi governavano i suoi prodotti, “presupposto della sua felicità o miseria”. Ne era risultata un'immagine disastrosa della penisola, “ridotta ad una popolazione scarsissima; con la maggior parte dei suoi abitanti che offrono l'idea di una condizione infelice; le terre abbandonate di quel genere di coltura che sariano capaci; manchevole di commercio così interno come esterno; ridotta a non poter somministrar che leggieri tributi senza che fosse possibile l'accrescerli neppur d'un soldo”. Evidentemente si potevano toccar con mano “gli errori di una tale amministrazione” che avrebbe dovuto sostenere “tre prodotti che sariano per costituire la base principale del ben essere di codesta provincia: l'olio, la pesca, ed i vini”¹³.

Particolarmente contrastanti apparivano le leggi relative al vino: “Comincia già il coltivator della vigna ad essere tormentato col *dazio del vino* nella giurisdizione di Raspo che gli sottrae la decima sopra l'uve con mille distinzioni per i contribuenti che gli rendono soggetti a mille abusi. Nella

¹² Cfr. MOROSINI, p. 179-226, 257-268 e 269-276. Questo *Catastico* eseguito tra il 1775 e il 1776, e la Terminazione relativa emanata a seguito della relazione inviata al Collegio “Sopra Boschi” dal compilatore Vincenzo Morosini IV, sullo stato dei boschi nella parte veneta dell'Istria, costituiscono – fino a quell'epoca – l'unico esempio di amministrazione statale che si fosse preoccupata per uno sfruttamento razionale dei boschi e della loro coltura, con il fine di porre un freno ai “gravissimi, intollerabili, scandalosi disordini, e sommi abusi purtroppo invalsi (...), quali scemano la fecondità di quei preziosi Terreni”. Il testo – la “Legge” - venne inviata ai nobili, ai parroci, ai giudici, agli zuppani, agli enti amministrativi, ecc., sotto forma di opuscolo, affinché la notificassero al popolo e l'attuassero. Va detto che il documento concernente la cura del legname bene si accompagna, per il ruolo assegnatogli e per lo spirito che l'aveva promosso, all'opuscolo qui preso in esame e che concerne invece un altro prodotto di quel suolo – il vino.

¹³ Cfr. la scrittura del Savio Battaglia (cit.), *L'Istria*, a II (1847), p. 180.

giurisdizione poi di Capodistria vi è il dazio *imbottadura* che rende schiavo d'un abboccatore¹⁴ in mille guise chiunque possede anche una piccola quantità di *vino*, e l'altro denominato *per terre aliene*¹⁵ che toglie al proprietario perfino la facoltà di misurarlo. (...) ¹⁶Ma se non bastasse i vincoli di cui si è parlato per distruggere ogni coltura delle *viti* nella provincia dell'Istria, c'è una *legge sul vino* contraria alle indicate sull'olio e sul pesce che *gli proibisce di venire in Venezia*. Potria *pei vini dell'Istria* restare un asilo, se fosse concesso ad ogni uno il distillarlo per farne acquavite e rosoli”.

In conclusione, purtroppo, errori simili a quelli denunciati per i “tre generi olio, pesca e *vino* erano comuni ad ogni altro” prodotto, senza eccezione alcuna; e poiché “ogni uomo cerca colle proprie azioni la felicità, e tutti concorrono a riporla nei comodi e nelle ricchezze”, chi governava la provincia doveva ben chiarire che “il bene di alcune classi non è d'accordo col bene universale, e che perciò può giovare l'azion del governo per temperarne i cattivi effetti”¹⁷.

* * *

Correva l'anno 1717 – il giorno 26 dicembre, Santo Stefano (!) – quando il Consiglio dei cittadini (di Docastelli) si riuniva nella Sala del “Pretoreo Palazzo in Canfanaro”, alla presenza del podestà – il nobile giustinopolitano Lugnan Gavardo¹⁸ – “per far e tratar” la complessa questione dell'introduzione dei loro vini sul territorio di Rovigno “per vendere secondo gli ricerca il bisogno, che come vicini, e confinanti non gli è stato proibito, che l'anno cadente, causando quest'incontro pregiudizio,

¹⁴“*Abocator*. Appaltatore e Arrendatore. Colui che assume in appalto e a proprio rischio qualche rendita dello Stato o un'impresa qualunque” (BOERIO).

¹⁵ Sta per “forestiere, estere”.

¹⁶ “Anche la giurisdizione di Dignano ha un dazio sopra il *vino*, che non si sa in che misure, mentre i dazi di una tale giurisdizione non hanno tariffa” [*L'Istria*, a II (1847), p. 182].

¹⁷ Il che voleva anche significare che una giusta politica fiscale poteva togliere dai guai i più (sono concetti, questi, coraggiosamente sostenuti e documentati anche dalla carica di Capodistria Pasquale Cicogna, proprio nel documento oggetto di questo saggio). Infatti, “i tributi esatti con cattivo consiglio, fanno quello che accaderebbe se si volesse che un uomo robusto si trascinasse un peso colle gambe, piuttosto che portarlo sopra le spalle”!! [*IBIDEM*].

¹⁸ Furono ben venti i rettori di Docastelli provenienti dalla famiglia dei *Gavardo* – per loro quasi un feudo – ad iniziare da Giulio (1668), attraverso *Lugnan* (1717) per finire con l'ultimo podestà di Docastelli / Canfanaro, Girolamo, nel 1794 (cfr. RADOSSI, “Notizie storico-araldiche di Docastelli”, p. 211); per notizie sul casato, cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 183-191.

e danno notevole”, poiché impediva a “questi Sudditi di soddisfar li loro debiti”, per dare così avvio alla soluzione di un contenzioso che si sarebbe risolto a loro favore, soltanto dopo quarantatré anni, il 5 aprile 1760!

Infatti, fu appena nella giornata di domenica, 22 giugno 1755, “previo il triplice suono della Campana *de More*”, che si ritrovarono nuovamente i cittadini di Docastelli nella Sala del Palazzo di Canfanaro, alla presenza dell’allora podestà Annibale Verzi¹⁹ “essendo stato dalla Publica Sovrana Autorità vietato ai Mercanti di Rovigno con positiva terminazione di poter far comprede di Uve da Sudditi di questa giurisdizione al Caricator di Leme”²⁰, con l’intento di incaricare “due persone di probità, una del corpo de Cittadini e l’altra de Popolari, quali forniti delle necessarie istruzioni possino a nome di questi quanto fidelissimi, altrettanto miserabili Sudditi prodursi a piedi del Serenissimo Prencipe, ed invocare dalla publica pietà l’accoglimento degli universali ricorsi, ed impetrare un adeguato provvedimento”²¹.

A pochi giorni di distanza, il 13 luglio 1755 – domenica - veniva convocato anche il Consiglio dei Cittadini di San Lorenzo del Pasenatico²² che incaricava il “Cancellier Pretorio” di riunire il giorno seguente nella “Cancellaria Pretoria” gli Zuppani di Mompaderno, Cattuni, Villanova e Pertinazzi – tutte e quattro le ville soggette di quel comune, per “ellegere un Nunzio Procuratore, che si porti a piedi di Sua Serenità per impetrare dalla Sovrana Munificenza, che resti continuata la libertà a Rovignesi di far compreda al tempo delle Vendemie dell’Uve, che producono queste Campagne frutto più ubertoso, che danno sustentamente con la sua Vendita, e solita compreda” a quei villici, incaricando quale legittimo loro Procuratore il “Nob. Sig. Morquardo Pollesini da Montona”²³.

¹⁹ Furono podestà di Docastelli del casato dei Verzi, *Giovanni de Verzi* (1475-1483), *Scipione* nel 1734 ed appunto *Annibale* nel 1755 (RADOSSI, *Monumenta*, 420; RADOSSI, “Notizie storico-araldiche di Docastelli”, p. 211).

²⁰ Verso tramontana, detto anche “*Caragadùr da Gateicio* - dove arrivava dalla strada soprastante, lungo un sentiero molto scosceso, la legna dei boschi circostanti; ‘gateicio’ sta per ‘imbarcadero’ – qui venivano transitate le persone da una parte all’altra del canale” (RADOSSI, *La toponomastica*, n. 642).

²¹ Cfr. p. 4 del documento.

²² Reggeva il Castello Giacomo Bragadin; l’aveva preceduto tempo addietro un altro rettore di questo casato, *Angelo B.* nel 1383 (RADOSSI, “Stemmi”, p. 234).

²³ *Recte*: Marquardo Polesini, vedi p. 5-6 del documento. I *Polesini* (*de*), erano famiglia nobile di Montona che diede all’Istria numerosi illustri personaggi, tra cui il marchese *Francesco* (1729-1819) canonico di Montona, poi vescovo di Pola (1771) e di Parenzo (1778); il marchese *Gian Paolo Sereno* (1739-1829) oratore e letterato, presidente dell’Accademia dei Risorti di Capodistria; *Gian Paolo*

“Con permissione, e licenza di Sua Eccellenza Podestà, e capitano di Capodistria”²⁴, seguiva in data 29 luglio 1755 – martedì – la comparsa, di fronte a “Zuanne Cossetto di Veneta Autorità Nodaro Publico”, degli zuppani delle Ville di Rapavel, Montreo, Mondellebotte e Visignano – alla presenza anche del testimone “Zuanne Gardellin qu. Antonio della Villa di Santa Domenica, tutti Territoriali di Montona”, onde “determinarsi sopra l’aggravio per l’intrapresa ingiustissima fissazione de Rappresentanti le Communità della Città di Parenzo, e Terra di Rovigno”²⁵ di non voler, che il prodotto de l’Uve, o le Uve medesime raccolte sopra questo Territorio possano introdursi in detti luochi, e nei porti delle loro dipendenze, o distretti”, affidando pertanto la conduzione della controversia sempre al nobile signor Marquardo Pollesini “perché in nome de medesimi loro Comuni, e Villici presentarsi possa a piedi di Sua Serenità per impegnare dalla Sovrana autorità del Prencipe la libertà di poter vendere le loro Uve, e Vino agli abitanti delle Città di Parenzo, e Terra di Rovigno, ed introdurre in detti due luochi, e Porti dalle medesime dipendenti come prima a sollievo delle loro indigenze, ed occorrendo anco prodursi innanzi qualunque Eccellentissimo Magistrato, e Tribunale, Consiglio, Collegio, e Serenissima Signoria”²⁶.

In un comune “Memoriale” al Serenissimo Principe, le tre amministrazioni rilevavano che “gli Abitanti tutti dei Territorj [di] Montona, San Lorenzo, e due Castelli della Provincia dell’Istria, per la maggior parte tradotti dalla pubblica Sovrana Potestà da lontani Paesi, e dotati di quelle Campagne di confine all’Austria”, colpiti dalla promulgazione di “alcuni professati Privileggi, operativi per altro a favore unicamente dei più facol-

(1818-1882) capitano provinciale della prima memorabile Dieta istriana, detta del *Nessuno* (1861) e *Marquardo* che, assieme ad altri tre fratelli, fu dichiarato ‘Nobile Marchese della Repubblica Veneta’ nel 1788, e tutti furono investiti delle decime delle ville di Novacco e Zumesco, nel territorio di Montona, con la caratteristica di Marchesato. Nello stesso anno 1788, i *Polesini* furono iscritti nel Ruolo dei titolati istriani col titolo di Marchese; fiorivano tra i Nobili di Capodistria già nel 1770. Per una più compiuta informazione, cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 341-343.

²⁴ Era in carica dal 1755 (9 giugno) al 1756 (ottobre) il Nobile veneziano Pasquale Cicogna. Altri due Cicogna – Francesco e Girolamo – l’avevano preceduto in quell’incarico nel 1515 e 1548-1549; un *Pasquale* era stato doge (1585-1595). Reggeva invece, all’epoca, la podesteria di Montona Girolamo Foscarini (9 marzo 1755 – novembre 1756) (RADOSSI, *Monumenta*, p. 125-126; NETTO, p. 166).

²⁵ In effetti, come annoterà poi la Carica di Capodistria, si riconoscevano le differenze tra le due “fazioni di Rovigno”, e quindi si distinguevano i “Capi di Famiglia di tutti li stati, e condizioni, massime Pescatori, e Marinari, che anelano per l’introduzione sudetta” (cfr. p. 20 del documento).

²⁶ Cfr. p. 8-9 del documento.



L'aratura nell'interno dell'Istria (sec. XIX)

tosì della Città di Parenzo, e della Terra di Rovigno²⁷ proibitivi l'introduzione delle Uve, e Vini dei Territorj stessi", si sentono ora ridotti a siffatta estrema povertà da rendere inutili e mettere a repentaglio "le graziose concessioni di quelle Terre fatte dalla Serenità Vostra ai loro maggiori, e li sudori ed il sangue medesimo sparso da essi più d'una volta a tutela del geloso confine"²⁸. Inoltre, affermavano, i territori dei loro comuni si trovavano situati nella parte più interna della penisola, "sopra terreni notoriamente mal atti ad ogn'altro prodotto, fuorché a quello dell'Uve", quale conseguenza delle "crudeli siccità" cui andavano soggetti, si ritenevano – essi abitanti – pur tuttavia felici di poter godere dei frutti del loro lavoro nonostante "all'imposta dalla Serenità Vostra sopra de venditori [*di vini*] per Terre aliene", poiché potevano "smaltire" il loro prodotto nelle

²⁷ Nel prosieguo dello scritto spiegano, infatti, come tutto ciò avvenga "per l'avarizia di pochi col scontento anco della massima parte degli abitanti delle Città, e Terra sudette" (*IDEM*, p. 13).

²⁸ Di questa donazione i Sudditi, oltre che ritenersi beneficiati nei "loro Maggiori (...)" anco vantano aversi meritata con atti di fedeltà distinta al Pubblico servizio", – come riferito dal Cicogna, a p. 14-15 di questo documento: "(...) testimonio della Pubblica Grazia, e riconoscenza [*per*] la custodia del confine nelle tante, e varie occasioni, sia d'insorgenza degli esteri Confinanti per intaccarlo, o di sospetto di contagio negli Uomini, o come nel presente dei Bovini".

“Città e Terra contro citata e per i Barcolami”. Ricordavano, infine, l’aggravio costituito per loro dalla recente introduzione del “Bollo nella vendita delle Legne de Boschi” e la perseguita “estirpazione delle Capre (...), delle quali pure riconoscevano il loro sostentamento, quanto alla provvigione de Carnami e Latticini”: tutto ciò ora, dopo l’interdizione della vendita dei vini, li minacciava di “vedersi condannati a perir dall’inopia sopra quegli stessi fondi, dei quali pure la Serenità Vostra gli ha dottati graziosamente perchè viver possino, e moltiplicarsi in aumento del numero dei suoi Sudditi, e Servi, siccome essi particolarmente lo sono sempre stati, e si mantengono fedelissimi”²⁹.

Rimessa la *Supplica* / Memoriale al “Reggio Trono” in Venezia, Pasquale Cicogna³⁰, Podestà e Capitano di Capodistria fu incaricato, con Ducale Francesco Loredan il “19 Settembre decorso [1755]”, a produrre lume sulla questione, per cui egli, “compita che ebbe la visita della Provincia”, compilò la necessaria documentata e ragionata relazione “sopra così serio argomento”, individuando di tutto il Memoriale le cose più essenziali, per concludere che si riducevano a tre i motivi sui quali i sudditi dei tre territori “fondamenta[va]no le loro Suppliche, cioè al solito d’aver esitati per lo passato i Vini in Rovigno, e Parenzo suddetti, alla necessità di averne l’esito a questi due luoghi maritimi, attesa l’impossibilità di trovarlo altrove, e per ultimo al comodo, e contento della maggior parte degli Abitanti di detta Città, e Terra, e dei Passaggieri, che v’approdano”.

Esplorati i tre punti “con esatta investigazione”, il Podestà e Capitano ritenne di poter fondatamente “rassegnare all’Eccellentissimo Senato” il seguente “veridico dettaglio”:

- “Il solo prodotto dell’Uve, (...) è quel unico fonte, dal quale ne ritraggono, le tre Supplicanti Popolazioni il proprio stentato sostentamento”;

- “Queste confinate nei interni recessi della Provincia non possono esimersi dalla necessità di procurarne il suo esito, ed è forza, che lo cerchino negli altri convicini Luoghi, e Giurisdizioni meno feconde di detto prodotto, e più copiose d’Abitanti, non può negarsi, che più stringente gliene derivi il bisogno”;

²⁹ Vedi p. 11-13 del documento.

³⁰ I Cicogna diedero a Capodistria tre rettori: Francesco nel 1515, Girolamo nel 1548-1549 e Pasquale nel 1755 (vedi, anche per notizie storico-araldiche, RADOSSI, *Monumenta*, p. 125-126).

- “Non può altresì porsi in dubbio, che fosse stata nei tempi andati aperta la reciprocazione del commercio, e che gli uni col ricambio de Vini, ed Uve si conciliassero il provvedimento de Grani, ed altri necessaj requisiti”³¹.

Ciò chiarito, il Cicogna enumerava le “passate pratiche” in quella materia, per cui “l’esito del prodotto de Vini delli Tre Terrorj ricorrenti in Rovigno, e Parenzo, e massime quanto al primo [*avveniva*] fin dall’anno 1558, e posteriormente, e dall’anno 1707”. Tali notizie le aveva desunte dalle delibere relative al dazio sul vino forestiero, annualmente registrate, in particolare dalla Terra di Rovigno; e proprio nel mese di novembre del 1707, con “Parte presa dal Consiglio della Comunità di Rovigno”, si ricorse alla pubblica autorità per implorare l’impedimento all’introduzione del vino forestiero su quel territorio, incaricando della disamina della disputa l’allora Podestà e Capitano giustinopolitano “N. H. Nicolò Contarini”³², che portò alla “ristrettiva massima”. E cioè, onde “togliere l’abuso dannoso ai poveri abitanti [*di Rovigno*] introdotto dall’avidità di alcuni speculatori, fu preso dal Consiglio municipale li 30 novembre 1707 di supplicare, perché in ordine allo Statuto *restasse inibita l’introduzione dei vini forestieri sino a che non fosse seguito l’esito dei vini terrieri*; la qual Parte fu bene rappresentata dal Podestà³³ al Principe, ch’emanò analoga Ducale”³⁴. In pratica, veniva richiamata la disposizione del Capo XXXI (Libro I) dello Statuto³⁵ roviginese che recitava: “*De non condur Vin Forestiero: terminemo, et ordenemo, che nissuna persona così maschio, come femina, et così terriero come Forestiero, et così Chlerico come Layco ardisca, ne presuma, così per mar, come per terra condur, ne far condur per alcun modo Vin Forestier in questa terra de Rovigno ne destretto per cazon de vender o altramente fino a tanto che sarà del Vin del loco sotto pena a quelli conducessero tal Vin Forestier de lire XXV, et perder el vino, della qual pena uno terzo sia di M.r lo podestà, uno al Comun, uno all’accusador.*

³¹ Cfr. p. 15-16 del documento.

³² Questo insigne casato veneto ha dato ben venti Podestà e Capitani a Capodistria, a partire da un Nicolò (1384-1385), per passare attraverso il Nicolò del 1707-1708 ed Aurelio “successore del mentovato” nel 1709, per concludere con Pietro nel 1729-1730; per queste e notizie storico- araldiche sui Contarini, cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 138-145.

³³ Zuanne Minio resse la podesteria roviginese dal 1707 al 1708.

³⁴ *L’Istria*, a. VI (1851), p. 118.

³⁵ La versione è quella riformata nel 1531, “sindacata” come si diceva allora – cioè sancita, dal Principe Veneto (cfr. *Statuti, cit.*, in particolare p. 30).

Dechiarando sopra di ciò per utile di poveri homini che de gli Vini de questa Terra non se habbi a vender più de soldi uno per Bozza et vendendo più alhora per M.r lo Podestà et Zudesi sia provisto, che si abundantia in la Terra et che le povere persone, che comprano a menudi non vegnano a patir si come alhora meglio a loro parerà”³⁶.

Quanto fosse inadeguata la “sussistenza di questa ristrettiva massima”, lo dimostra il fatto che già nel 1709 vi fu ricorso e “immediata susseguente ritrattazione”, al tempo del Rettore capodistriano “N. H. Aurelio Contarini – Successore del mentovato” che, “levata l’esclusione e di conseguenza aperta l’introduzione de Vini” rese possibile il libero commercio “che continuò dall’anno 1730 fino al 1754”, anche se va tenuto conto del fatto che in ambito generale della Serenissima, “nel 1731 [era stata] dal Senato proibita l’introduzione dei vini esteri nello stato, e la Carica di Capodistria (...) [aveva spedito] il relativo Proclama” al Podestà di Rovigno Francesco Corner (1730-1732) “per la sua pubblicazione ed osservanza”³⁷. Altrettanto dettagliata relazione produsse il Cicogna per quanto atteneva la città di Parenzo³⁸.

³⁶ Nei paragrafi successivi si precisava molto dettagliatamente ancora: “Et occorrendo, che Dio non vogli, che ‘l fosse poco Vin in questa Terra per difetto di tempesta Brisine, o altro solito male, che fusse di necessità torre vinj Forestieri, dichiaremo, che vendandose soldi uno la bozza pagar debbino al Comun, o Datier soldi XII per quarta, et vendendosi piccioli XVI per ogni quarta soldi XVI, a piccoli XVIII, soldi XVIII, et da lì in suso vendendo soldi XXXII per quarta. // Quelli che portassero vin forestiero per uso suo, paghino cinque per quarta al Datio. // Ordenemo che ciascun Cittadin, et habitante in Rovigno, che vorrà condur vini de fuora essendo de sue vigne, et possessioni, possono quelli condur dentro, et adoperandogli per suo uso non sottozasano ad alcun pagamento, et vendendo a menudo paghino soldi otto per quarta al Datio. // Affermemo etiam, che nessun Cittadin et abbitante in Rovigno, et de vicin a vicino specialmente barca ruoli, comprando vin per uso suo tantum non sottozasano ad alcun Datio. // Vollemo, et assentimo che ogni vecchio, che passa anni LXX et etiam per volontà de qualche Femina graveda possi comprare de vini Forestieri dolci per uso loro tantum una quarta al mese, pagando però il Datio ut supra” (*Statuti*, p. 30-31). Per un approfondimento in materia di vino, si vedano anche i capitoli XXIX (“Del Datio del Vin”) e XXXII (“Che nessun Forestier possi far hostaria, se non da Pieghiaria”) del Libro I, ovvero i capitoli II (“Contra gli Hosti”) e XXXV (“Contro quelli taglione Vite”) del Libro III. Verso la metà del sec. XVIII (1749), la “legge municipale” roviginese “spiegava intieramente il quantitativo, che si esigeva per conto del dazio minuto, da che, e da chi si facesse l’esazione”, precisando che “chi vendeva *vino* all’ingrosso pagava soldi tre per ogni barila, chi vendeva al minuto ne pagava sei, chi vendeva *vino forestiero* ne pagava compresa l’entrata sino ventiquattro per orna” [*L’Istria*, a. VII (1852), p. 49-50].

³⁷ Cfr. *L’Istria*, a. VI (1851), p. 178.

³⁸ Si vedano le p. 16-17 del documento. La regolamentazione del commercio dei commestibili (e dei vini!) sul territorio di Parenzo, era stata oggetto di un proclama del podestà parentino Francesco Balbi (1727), pubblicato al suo ingresso in carica, anche in riferimento alla loro esportazione; si intimava, infatti, che “non ardisca alcuno di che condition o grado esser si voglia, di far *estradizione* in poca o molta quantità di biade, formenti, animali di alcuna sorte, *vini*, *uve*, formaggi, ogli, legne, nè

Passando quindi al secondo punto, cioè “all’impossibilità dell’esito, oltre alli luoghi suaccennati” di Rovigno e Parenzo, il Podestà e Capitano illustrava le diversità occorrenti in materia tra Montona e San Lorenzo da una parte³⁹ e Docastelli dall’altra; per quest’ultima località, in particolare, escludeva il beneficio del commercio se riferito alla vicinanza del Porto di Leme, poiché “è al termine di una Valle, o sia Canale lungo circa 7 miglia della sua imboccatura, nel seno di due Monti, solitario, ed abbandonato da Abitanti; l’approdo de Bastimenti mai succede, e se pur qualche volta alcuno se ne vede, egli è solo effetto di borascosa incidenza, che ivi li trasporta, o la sola premura di ricevere alcun carico di Legna”. Escludeva, infine, qualsiasi possibilità per gli “Imperiali di comperare, ed introdurre i Vini Veneti”.

Per quanto concerneva la possibilità che quei sudditi “con altra qualità di raccolti potessero aver compensati li di loro pregiudizi”, il Cicogna riteneva di poter attestare “un’intiera sterilità di quei fondi non atti alla piantaggione degli Olivi, o per neghitezza di quei Popoli, che sentono tutt’ora dell’originaria Morlacca rozzezza, o per esser come essi professano lontani dal Mare”⁴⁰.

Ed infine, “proponendo sopra il terzo punto, che concerne al comodo, e contento della maggior parte degli Abitanti di Parenzo, e Rovigno di veder continuato la pratica dell’introduzione del Vino delli sudetti Luoghi”, il Rettore, esaminate carte e cause pendenti presso magistrati e collegi della Dominante, poté raccogliere le differenze intercorrenti tra le due fazioni presenti in Rovigno, scorgendo “in numero non indifferente li Capi di Famiglia di tutti li stati, e condizioni, massime Pescatori, e Marinari, che compresi in due Procure anelano per l’introduzione sudetta”; mentre, anche se “non è diverso, se ben s’esamina il genio del Popolo di Parenzo, che non oppone nell’universale l’introduzione sudetta”, tuttavia era “forza della sua povertà” che gli impediva “di spiegarsi in via giuridica ad esempio de Rovignesi di sofferire il giogo de proprj pregiudizi, non potendo perciò a prezzi vantaggiosi con libertà cercare il proprio utile nella

di qualsivoglia altra sorte di roba simile da questa città e territorio senza la dovuta licenza di Sua Eccellenza” [*L’Istria*, a. II (1847), p. 157].

³⁹ Ecco quanto da lui esposto (p. 18 del documento): “I Territorj di Montona, e S. Lorenzo senza alcun dubbio, hanno la più prossima vicinanza con li porti di Parenzo, e Rovigno, e la comunicazione altresì più facile alla scambievolezza del Comercio. Egli è un argomento, che non esige prove, se lo dimostra, come ho premesso, l’esistenza, ed il fatto”.

⁴⁰ Cfr. p. 19 del documento.

compreda de Vini sudetti”. In effetti, concludeva il Podestà e Capitano, i “più facoltosi di quella Terra, e di Parenzo col mezo di secrete intelligenze, come l’esperienza lo insegna, a vili prezzi si [*erano*] in prevenzione assicurati per loro conto de Vini, col tenerli invenduti nelle Cantine de ricorrenti Territoriali”, procurandosi un monopolio “sempre abborrito da Vostra Serenità”⁴¹. La mancata soluzione di questa lite poteva sfociare, secondo il Rettore, in “un’eccidio mai inteso, nè verrà perdonata la vita, nè a sesso, nè ad età”, per cui, concludeva amaramente scoraggiato, che “l’animosità degli uni si confonde, e disputa con la miseria degli altri per non poter trovar esito all’unico loro prodotto, ed accadono quelle conseguenze, per le quali il Suddito v’è oppresso”.

La Carica di Capodistria Pasqual Cicogna diede favorevole informazione il 20 gennaio 1756, conformemente a quanto richiesto nella Supplica, indicando come i sudditi dei tre territori “non avevano altri più prossimi luoghi popolati dove smaltire questa loro unica derrata, che *serviva anche allora* al sostentamento delle loro famiglie, anche per la insorta in allora difficoltà di smerciala nei contermini luoghi austriaci, stante l’esorbitante dazio d’importazione a quell’epoca attivato; ed in riflesso eziandio, che l’introduzione medesima in Parenzo e Rovigno veniva già poco allora eseguita per uso derogante le deliberazioni proibitive comunali”⁴².

Dopo che il “serio argomento contenuto nel Memoriale delli Tre Territori” richiedenti “riparo alle loro angustie” era stato posto all’attenzione della “Pubblica Paterna Clemenza”, la causa venne rimessa nell’estate del 1758 all’esame del “Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provigione del Dinaro”, commettendo al “Magistrato stesso di esaminare in tutte le sue parti li Privilegi, e i fondamenti delle reciproche pretese, e di avanzare a pubblico lume la propria opinione col vero stato delle ragioni, che per cadauna circostanza potessero professarsi”; si precisava perentoriamente che una volta “recata in chiaro la materia, e spiegato il sentimento suo intorno l’intiero dell’affare, ne porterà a questo Consiglio il risultato per quelle deliberazioni che più convenissero, acciò sia posto fine a tutte le controversie”⁴³.

Così “rischiarato” il caso, si ordinava che la materia stessa fosse

⁴¹ E ciò, anche, perché “i Rovignesi, che [*sono*] d’umore più fervido, e scoretto, sono più facili alle risse” (vedi p. 20-21 del documento); va notato che siffatta opinione “disavvantaggiosa” sulla natura e il carattere di quegli abitanti troverà curiosamente eco pure in una lettera ‘Sopra la città di Rovigno’ che l’abate Lazzaro Spallanzani pubblicherà nel 1782 (cfr. RADOSSI-PAULETICH, p. 402).

⁴² Cfr. *L’Istria*, a. VII (1852), p. 119 e RADOSSI-PAULETICH, p. 417.

⁴³ Vedi p. 30-31 del documento.

devoluta “per intiero alla giudicatura del Pien Colleggio Nostro sudetto, dal quale ciò, che fosse preso con una, o più parti, si vuole che sia fermo, e valido, come se fosse preso da questo Consiglio”. In pratica, questo organismo di ben 26 componenti con a capo il Doge, sentenziava in tal modo in via giudiziaria - come da sua competenza - sui “privilegi delle due Città, [ovvero] sopra dazii ed appalti e le controversie possessorie tra’ benefiziati ed altre cause”.

Tuttavia, il percorso non fu così piano come poteva apparire, poiché si registrarono tentativi di impedire ai rappresentanti dei sudditi supplicanti di avere “la consolazione di essere ascoltati”⁴⁴. Comunque, compiuta la lettura del “Memoriale umiliato alla Signoria Nostra dagli Abitanti dei Territorij di Montona, S. Lorenzo, e due Castelli nella Provincia dell’Istria, con cui implora[va]no quei Popoli, che non resti loro interdotta quella facoltà, che hanno per il passato goduto d’introdurre nella Terra di Rovigno, e nella Città di Parenzo i loro Vini, e sopra l’altro Memoriale della Città stessa di Parenzo e Terra di Rovigno, dopo d’aver inteso il sentimento degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, & aver l’ascolto dell’Avvocato dei tre Territorij predetti considerato in tutte le sue parti le reciproche pretese”, rimessa tutta l’attivazione all’esame del Magistrato alla provvision del danaro, il Senato in *Pregadi*, con decreto 3 giugno 1758, deliberava in consonanza dell’informazione Cicogna a favore dei territori supplicanti e sentenziava definitivamente “che non abbiano in avvenire ad intendersi per Vini forestieri quelli della stessa Provincia, ma solamente quelli, che fossero introdotti da Stati Esteri, che si vogliono sempre esclusi, confermandosi per questi li Statuti di Rovigno, e Parenzo, e volendosi nel resto, che tra gl’Abitanti della stessa Provincia sia conservato reciproco Comercio de proprij Prodotti a beneficio loro, & a vantaggio insieme dello Stato, e sia per tal modo posto fine a tutte le controversie in tale proposito vertenti”⁴⁵.

Ad ogni modo, fu soltanto a seguito dei Decreti 23 agosto e 27 settembre 1758 emessi dal “Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Dinaro”, che il Senato inviò appena il 5 aprile 1760 al “Rappresentante di Capo d’Istria” copia della “deliberazione cui *esso era disceso* col fondamento delle informazioni del Precessor [suo] e di quelle del Magistrato de Deputati, (...) onde abbia effetto la Pubblica volontà”,

⁴⁴ Poiché “ne sono entrati, ne potevano entrare, e tutto avrebbero esposto al magistrato”; si vedano p. 33-34 del documento.

⁴⁵ Cfr. Foglio allegato, p. I-II.

mettendo così termine a questa infinita lite giudiziaria⁴⁶.

Sembra, comunque, che l'argomento abbia continuato a tenere banco ancora per oltre un secolo, negli ambienti interessati del territorio, se lo storico / cronista rovignese Antonio Angelini scriveva, piuttosto polemicamente, nel 1860: "Sempre in seguito, e tuttora [1860?] viene smaltita l'uva di Montona in Parenzo, e quella di S. Lorenzo e Leme e dei Due-castelli ossia Canfanaro, e di poi perfino quella di S. Vincenti e di Barbana in Rovigno, che versò forti capitali di danaro in passato specialmente sopra S. Lorenzo e Leme, e ne ritrasse grandi vantaggi da quella derrata, unica di quei due luoghi; la quale servì sino alla comparsa della Crittogama nel 1853, che sussiste ancora (1860), a sostentamento di quelle genti, le quali per la facilità ch'ebbero di trovar danaro sopra l'uva, non s'industriarono in altre coltivazioni⁴⁷, s'impoltronirono, e sono cadute nella più squallida miseria"⁴⁸. Fors'anche questo esplicito modo di esprimere la propria opinione nasconde, in fondo, un malcelato tentativo dell'Angelini di farsi invece portavoce di opinioni altrui, magari mettendole a confronto, seppure con uno scoperto atteggiamento di simpatia per una sfumatura, piuttosto che per un'altra: evidentemente ora, l'amministrazione austriaca, si trovava ad affrontare, dopo la Serenissima, ancor sempre molti dei problemi esistenziali insoluti delle categorie più disagiate dei suoi cittadini, percorrendo e adottando, molto spesso, soluzioni inaugurate molti decenni prima dall'amministrazione veneta.

* * *

Il documento che qui si pubblica, è custodito nei fondi della Biblioteca Speciale Scientifica del Centro di ricerche storiche di Rovigno, nro di inv. 219/L/2004, acquisito nel corso del 2004; consta di 20 fogli (41 pagine) a stampa, numerati e rilegati, più un foglio allegato senza numerazione, rilegati entro copertina cartacea d'epoca; formato: 28 x 19 cm.


⁴⁶ Vedi Foglio allegato, p. II.

⁴⁷ È praticamente un'opinione in parte condivisa anche dal Savio Battaglia nella più volte citata sua scrittura del 1789: "Questo stato di oppressione [*per i dazi, ecc. n.d.a.*] fece sì che non si ricorresse al genere di coltura domandata dal suolo, ma invece a quello che fosse per risultare un po' meno oppresso. Perciò i generi del frumento e del sorgo turco quasi ributtati dal suolo in alcuni siti, vengono coltivati, comechè anch'essi sieno soggetti alla decima; e nel distretto di Raspo ci sia il dazio denominato frumento che sembra appunto diretto a fare che le terre non sieno mai coltivate. Ma siccome questi generi non possono risultare così abbondanti da farne commercio, e consumarsi appunto ove sono raccolti, per questo sentono un po' meno l'oppressione di tutti gli altri" [*L'Istria*, a II (1847), p. 182].

⁴⁸ RADOSSI-PAULETICH, p. 417.

il Documento

PER LI TRE TERRITORIJ DI MONTONA,
SAN LORENZO, E DUE CASTELLI



Facsimile di p. 2 del Documento

p. 1

Sp., & Gen. Vir. Siccome è vero, come ci viene rappresentato per parte, e nome degli infrascritti del Commun di Villa Nova ritrovarsi in estrema penuria di Vino, & in casi simili aversi altre volte provisto de Vini Forastieri per uso di cotesti Sudditi, e che ciò non ostante li venga impedito dalli Daziari di costi simile provvedimento, il chè per riuscire di notevole pregiudizio al detto Comun, e contro la libertà sempre praticata. Ricerchiamo la Spettabilità Vostra a commetter, e far d'ordine nostro commettere alli detti Daziari, & a chi s'aspetta, che non debbano sotto qualsisia colore, o pretesto impedire ad esso Commune il suo necessario provvedimento del detto Vino, e ciò in pena alli medesimi di Duc. 50., & altre ad arbitrio nostro in caso &c., e dell'esecuzion con sua ci darà avviso, & B. V.

Capodistria 10. Maggio 1706.

(Tomaso Morosini⁴⁹ Pod., e Cap. G. D.⁵⁰)

p. 2

*Copia tratta dal Libro Consigli dell'anno 1717. esistente nell'Ufficio
della Cancellaria di due Castelli
26 Dicembre 1717.*

Radunato il Sp: Cons: delli Sign. Cittadini nella Sala del Pretoreo Palazzo in Canfanaro alla presenza dell'Illustr. Sig. Po:⁵¹ nel qual intervennero Votanti al n: 22., non compresa la Persona dell'Illustr: Sig. Podestà per far, e tratar *ut infra* &c.

Omissis aliis &c.

Venendo innibito a tutti questi Sudditi da quelli di Rovigno di poter introdurre in quella Terra Vino per sodisfar li loro debiti, & per vendere secondo gli ricerca il bisogno, che come vicini, e confinanti non gli è stato proibito, che l'anno cadente, causando quest'incontro pregiudizio, e danno notevole a tutti noi altri Sudditi pure di questo Ser. Dominio come loro soggetti al lievo di Soldati in più numero a prò ratta che li Rovignesi⁵² a tutte le altre tanse⁵³, & ad ogni altra angaria, che d'Ordine Publico vien comandata che non si crede, che la mente di S. Serenità sia tale di levar il commercio a Sudditi del suo Stato, onde per rendersi liberi come per il passato, affine questi poveri abitanti si possono prevalere delle loro entrate, & sostanze, li Sig. Zuanne Ocret qu: Marco, e Micula Meden qu: Simon Giudici attuali⁵⁴ di questa Sp: Comunità, hanno posto parte con permissione dell'Illustr. Sig. ...

⁴⁹ Fu rettore giustinopolitano dal 2 luglio 1705 al novembre (?) 1706 (NETTO, p. 158).

⁵⁰ Sta per *Gratia Dei*.

⁵¹ Sta per Po(*destà*) che era il Nobiluomo *Lugnan*, "fu Oliviero, come Pretore", da Capodistria (cfr. RADOSSI, "Notizie storico-araldiche di Docastelli", p. 192 e 211; RADOSSI, *Monumenta*, 184).

⁵² "S. Marco recrutava e fortemente nelle ville e formava le *cemide*, nelle città aveva altro sistema. L'armamento era come in tutta Europa fatto con danaro; con compagnie, con bande prese a nolo. [*Qualche comune*] contribuiva per i *cavalli leggieri*, (nei quali però si recrutavano anche istriani), altri luoghi contribuivano per i *leggieri* e per le *lancie spezzate*" [cfr. RADOSSI, "Carteggio Kandler-Luciani", lettera n. 6 (*manoscritto*)]. Evidentemente Docastelli, rispetto a Rovigno, veniva maggiormente operato da *tanse* ed ogni altra *angaria* "che d'Ordine Publico vien comandata".

⁵³ Sta per *tasse*, imposte, *balzelli*, "*angherie*".

⁵⁴ Nel senso che è in carica.

p. 3

... Podestà, che sia concesso con la presente, autorità a Pròu⁵⁵ Piero Benussi detto Moro di comparire a piedi di S. Serenità, & ove il bisogno ricercasse per impetrare dalla clemenza sua d'introduzione de Vini di questo Luoco, & Ville soggette⁵⁶ in quella Terra, con la corresponsione del solito Datio come si corrispondeva per il passato, anzi se gli concede ampla autorità di poter instituire uno, o più Procuratori⁵⁷ in caso &c. con assoluta autorità in questa materia, che tanto &c.

La qual parte letta nel Sp: Consiglio hebbe belle⁵⁸ P. 23 C: 0.

Io Pietro Iseppo Basilisco⁵⁹ del fu Signor Apostolo Cancelliere attuale di due Castelli ho estratta la presente in fede &c.

Omissa Legalitate.

22. Giugno 1755 Domenica.⁶⁰

Congregato lo Sp: Cons: de Sgn: Cittadini di due Castelli nella Sala del Pret: Palazzo in Canfanaro alla presenza &c con permissione, ed assenso dell'Illustr. Sig. Pod: e previo il triplice suono della Campana *de More* intervennero Votanti n: 23. non compresa la Persona di S:S: Illustr. per far, e trattar come segue &c.

Omissis caeteris &c.

Essendo stato dalla Publica Sovrana Autorità vietato ai Mercanti di Rovigno con positiva terminazione di poter far comprede⁶¹ di Uve da Sudditi di questa giurisdizione al Caricator di Leme⁶², ed essendo pure state dalli Comuni col ...

p. 4

... mezzo de Loro Zuppani⁶³ rapresentante le loro istanze, onde in tale emergente

⁵⁵ Forse *pro ut ...* = secondo che ... (SEMI, p. 326).

⁵⁶ Vedi l'*Introduzione* al presente saggio.

⁵⁷ Qui sta nel significato di "Mandatario, quello che amministra gli affari d'un altro" (BOERIO).

⁵⁸ *Recte* (?) "balle".

⁵⁹ Insigne famiglia cittadina di Rovigno, aggregata nel 1662 al Consiglio, oriunda nel sec. XVI da Lodi con *Gian Battista* (Zambatta) qm. Antonio *Specier*, che nel 1575 si firmava (sull'architrave della sua casa) cittadino di Lodi e abitatore di Rovigno [*civis Leodii et habitator Rubini*]; nel 1595 i Basilisco erano i più ricchi proprietari di animali del territorio roviginese. Nel 1758 erano Basilisco due notai su otto nella Terra; successivamente, il casato diede una nutrita schiera di notai anche e soprattutto a Docastelli / Canfanaro (RADOSSI-PAULETICH, p. 344 e 222; BENUSSI, p. 361).

⁶⁰ Rara siffatta datazione!

⁶¹ Sta per *acquisti, compere*.

⁶² "È località nel Canale di Leme dove arrivava la strada percorsa dai carri carichi di legna, proveniente dalla piana soprastante. Era in quel punto che la legna veniva imbarcata per essere trasportata sui mercati di vendita" (RADOSSI, *La toponomastica*, nr. 630).

⁶³ Lo *Zu(p)pano* era una specie di *meriga*, persona posta a capo di un comune rurale che indicava una piccola unità amministrativa corrispondente, nella gran parte dei casi, a un villaggio; veniva eletto o sorteggiato durante l'assemblea dei capifamiglia. I suoi compiti erano: esercitare la giustizia, imporre le multe, riscuotere le tasse; organizzare i *saltari*; controllare i traffici delle merci, regolare lo sfruttamento delle terre comuni, ecc. In CORTELAZZO, cit., era "governatore di provincia nei paesi slavi".

restino in qualche modo sufragati per supplire agli annui doveri, a quali sono tenuti verso questi Pii Luochi con evidente certezza di andar diffettivi per la difficoltà di quelle esitare in altre parti, tenendo per confine ancora lo Stato Austriaco, conosciute però dagli attuali Spet: Sign: Giudici l'istanze sudette di somma conseguenza, e degne del sovrano caritatevole riflesso.

L'anderà parte posta dalli sudetti Rappresentanti questo Cons: e Comunità, che siano dette due Persone di probità⁶⁴, una del corpo de Cittadini, e l'altra de Popolari, quali forniti delle necessarie istruzioni possino a nome di questi quanto fidelissimi, altrettanto miserabili Sudditi prodursi a piedi del Serenissimo Principe, ed invocare dalla pubblica pietà l'accoglimento degli universali ricorsi, ed impetrare un adeguato provvedimento.

Letta però al Cons: e ballotata ebbe V: P: 14: C. sicchè fu presa.

Elezione di due soggetti come in detta darte⁶⁵.

P. 23. C. F. 1. Il Sargente⁶⁶ Zuanne Albanese del Corpo de Cittadini per l'Illustr. Sig. Pod:

P. 24. C. Antonio Somonich qu: Marco del Corpo de Popolari il Giudice.

Omissa Legalitate.

Io Pietro Iseppo Bagioco⁶⁷ qu: Apostolo Canc: Attuale di due Castelli ho estrata la presente Copia in fede &c.

p. 5

In Christi Nomine Amen. L'anno della sua Santissima Natività 1755.

Indizione terza giorno veramente di Lunedì 14. del mese di Luglio negli Atti della Cancelleria Pretoria di S. Lorenzo di Pasnatico⁶⁸

Prov. d'Istria, presenti gl'infrascritti Test.

⁶⁴ Onestà, correttezza nei rapporti con gli altri; integrità morale, vita virtuosa. Anche (antic.) valore in combattimento (BATTAGLIA).

⁶⁵ *Recte*: "parte".

⁶⁶ "Sargente" – Sergente, titolo di Soldato sotto ufficiale, che ha cura dell'ordinanza della milizia; (...) era subalterno al Capitano, e corrispondeva al Tenente della milizia regolata"

⁶⁷ Verosimilmente "Baciocco, anche *Bachiocco*, *Baciocchi*. Famiglia di Muggia, che risiedeva anche a Capodistria. (...) Giovanni Giacomo Baccioco era nel 1759 convittore e scolaro del Collegio dei Nobili di Capodistria" (DE TOTTO, a. 1943, p. 146).

⁶⁸ Così si esprimeva il Toderini [?], nel 1780: "Confina il distretto di S. Lorenzo ad oriente con quello di Parenzo, e comprende le ville di Villanova o S. Lucia, S. Michele in Lemme, Monpaderno, il bosco di Bidorno [*recte*: "Vidorno" ?], ed altri piccoli villaggi. Il terreno di questo distretto sarebbe fertile ma è malissimo coltivato per la maggior parte a motivo che in molti luoghi manca acqua per bere. L'aridità del terreno cagiona in molte parti del distretto profonde cavità, che chiamansi dagli abitanti *foibe*, le quali ricevono l'acqua che dovrebbe risorgere sopra la terra. Per provvedersi d'acqua i poco industriosi abitanti fanno certe cave grandi e profonde ove raccolgono l'acqua piovana, che ivi si corrompe e s'empie di rospi e di rane, e perché il terreno è rosso da queste parti per lo più, quando l'acqua si approssima al fondo ne prende il suo colore. Tutto ciò cagiona scarsezza d'abitanti, e poca sanità in quelli che vi si trovano. D'altra parte i terreni di questo distretto non sono seminati ogni anno, ma ogni due o tre anni al più, nel qual tempo si cuoprono di spine e sterpi che poi bisogna nuovamente sbarbicare volendo di nuovo coltivare. Per verità gli abitanti di questo distretto d'Istria sono sempre stati poveri d'ingegno egualmente che di ricchezze; che se fossero alquanto più industriosi potrebbero facilmente domare la qualità non pessima dei loro terreni. Al governo di questo distretto ciò nonostante

Costituiti personalmente da me infrascritto Cancellier Pretorio li Sp. Sign. Martin Bogessich, e Marco Lacovich Giudici di questa magnifica Comunità mis.⁶⁹ Scire⁷⁰ Susnich Procurator de Comuni, Zuanne Steffanich Zuppano di Momp.⁷¹ Mattias Liurza di Cattuni⁷², Micco Soldatich di Villanova⁷³, e Tome Nisich di Pertinazi⁷⁴, quali tutti uniti facendo correlative alla Parte presa nel dì eri nella radunazione del Consiglio de Cittadini, e de Villici de Comuni sudetti, con la quale le fu impartito di creare, ed ellegere un Nunzio Procuratore, che si porti a piedi di Sua Serenità per impetrare dalla Savrana⁷⁵ Munificenza, che resti continuata la libertà a Rovignesi di far compreda al tempo delle Vendemie dell’Uve, che producono queste Campagne frutto più ubertoso⁷⁶, che danno sustentamente⁷⁷ con la sua Vendita, e solita compreda che da quelli di Rovigno solleva praticarsi, ed introducevano ...

p. 6

... nella loro Terra con tutta la libertà, e di tal modo questi Sudditi ne riportavano quel suffraggio⁷⁸, che ben loro non ponno far a meno, che ciò mancandole resterebbero sensibilmente pregiudicati⁷⁹, di quegli aggiuti che per ordinario riportavano, e vicendevol-

spedisce la repubblica un suo patrizio col titolo di podestà. *S. Lorenzo*, terra capitale del distretto, ha residenza del rappresentante veneziano; è situata in mezzo le campagne che si stendono fra il canale di Lemme ed il fiume Quieto, che chiamasi il *Pasgnatico di S. Lorenzo*. Venne sotto il dominio veneto l’anno 1271” [*L’Istria*, II (1847), p. 82-84].

⁶⁹ Abbreviato di *misser* (?).

⁷⁰ Forse *Scime* = Simone (?).

⁷¹ Sta per *Mompaderno*. “Borgata (927 ab.) in territorio di S. Lorenzo, a 260 m. d’alt., sulla strada da Parenzo a Pisino per Antignana” (MARANELLI, a.n.). “Questo grosso villaggio il cui nome deriva da *Mons Paternus*, (...) dopo l’epoca romana ed i secoli di desolazione durante l’alto medioevo, fu incorporato verso la fine del XII sec. nella contea di Pisino e vi rimase fino al 1271 (?). Fu ripopolato nei sec. XVI e XVII da famiglie morlacche chiamate dai Veneziani” (cfr. *Istarska*, a.n.; ALBERI, p. 1374-1376).

⁷² Evidentemente si tratta di *Cattuni di Mompaderno* (ben sette sono i *Cattuni* istriani!). Era altra villa soggetta del Comune di San Lorenzo; circa l’etimo di questo toponimo cfr. RADOSSI, “Carteggio Kandler-Luciani”, lettera n. 66 del 1 dicembre 1866, Nota alle voci *Cattun*, *Cattunari* (*manoscritto*). Vedi anche ALBERI, p. 1372-1373.

⁷³ Detta anche *Villanova al Leme*, era un sottocomune di San Lorenzo al Pasenatico assieme a Mompaderno, il quale in seguito fu trasferito al territorio di Parenzo; il nome – uno dei cinque omonimi esistenti in Istria – ricorda la sua non lontana origine, sorto dopo il 1556 a seguito delle grandi immigrazioni slave (per lo più Morlacchi) dei secoli XVI-XVII dalla Dalmazia (cfr. ALBERI, 1389-1390).

⁷⁴ All’estremo meridione di Villanova al Leme, alla base del monte Perteniacco, sta l’abitato di *Pertinazzi* (oggi ‘Fernjolici’ ?) (vedi ALBERI, p. 1390).

⁷⁵ *Recte* “Sovrana”.

⁷⁶ Sta ad indicare prodotto fertile, antic. “abbondante, copioso” (DURO).

⁷⁷ *Recte* (ant.) “sustentamento”, cioè forniscono l’alimento necessario alla vita e allo sviluppo dell’organismo, nutrimento (BATTAGLIA).

⁷⁸ Nel senso di “soccorso, aiuto o anche appoggio, protezione prestato a chi è in condizione di difficoltà, di pericolo, di debolezza”, ovvero assistenza (BATTAGLIA, BOERIO).

⁷⁹ Sta a significare che “comporta svantaggi di natura giuridico-economica, comporta conseguenze deleterie, peggiora una situazione difficoltosa” (BATTAGLIA).

mente li Rovignesi dall'onestà de precì potevano rissultarle parimenti vantaggio, che per quanto si scopre dai pochi, e dall'ingordigia di loro di quella Terra protestano sotto pretesto di propria rendita obbligar essi da Rovigno, ed in maggior numero privi di tal prodotto si vagli di quel di loro.

Quindi li sunominati Sp. Giudici, Proc. de Comuni, e quattro Zupani con ogni miglior modo che &c. Constituiscono, ed hanno Costituito, e di fatto per loro, facendo per nome di tutti li Cittadini, e Villici di questa Giurisdizione, Noncio⁸⁰, Comesso⁸¹, Attore⁸², e legitimo Procuratore il Nob. Sig. Morquardo Pollesini⁸³ da Montona absente, ma come fosse presente, perché a nome, e per nome di questi Cittadini, e Villici di questa Giurisdizione presentar si abbia a piedi di Sua Ser. per impetrare quanto di sopra aspirano, e desiderano, e perciò ottenere, facendo bisogno ricorrere *etiam* inanti qual si sia Illustrissimo, ed Eccell. Magistrato, Consiglio⁸⁴, o Collegio, e Serenissima Signoria per impetrare qualunque valevole suffraggio, trattar Cause, assumer Giudicio, far accordi, componimenti, prestar ogni lecito giuramento, sostituir in sue veci uno, o più Procuratori con simile, o limitata facoltà, & *etiam* far atti volontarii, con ...

p. 7

... quel di più, di autorità che fosse necessario, e con la clausula generale *ad Lites*, e come meglio nella parte predetta risulta alla quale doverà la presente aver piena relatione per ottenere il desiderato permesso dalla publica Sovrana Clemenza a preservazione di questo Territorio, promettendo li Sp: Signori Giudici, Procurator, e Zupani Constituiti a nome di tutti li Cittadini, e Villici, il tutto aver per fermo⁸⁵, ratto⁸⁶, grato⁸⁷, ed irrevocabile, osservar, e mantener quanto dal Nobile Signor Procurator sarà operato, ed agitto *tam active, quam passive sub obligatione* &c. sic &c.

Presenti Signori Zuanne Arian, e Zuanne Facchinetti⁸⁸, Test. &c.

Gio: Domenico Recaldini Cancell.

Pret. copioè &c.

⁸⁰ “Chi, su conforme incarico di un determinato soggetto, comunica ad un terzo una dichiarazione” (BATTAGLIA).

⁸¹ “Quello che riceve la commissione e dicesi anche *Mandatario*” (BOERIO).

⁸² “Chi agisce in giudizio, promuovendo un'azione legale contro altri”, ed è avversario del “reo convenuto”, da lui chiamato in giudizio (BATTAGLIA).

⁸³ Ovvero *Marquardo Polesini*.

⁸⁴ È il *Maggior Consiglio* (già *Consilium sapientium*, del 1143), “organo e corpo sovrano della nobiltà, titolare di ogni potere, delegò o cedette gradualmente le proprie funzioni ad altri consigli, in particolare al senato, mantenne l'esercizio supremo della potestà legislativa, il potere di grazia (...)” (TIEPOLO, p. 887-888).

⁸⁵ Stabilito, decretato, concluso.

⁸⁶ Subito, immediatamente, senza porre tempo in mezzo, con sollerte determinazione; prontamente (BATTAGLIA).

⁸⁷ Perché “vivamente apprezzato, gradito”.

⁸⁸ Famiglia cittadina di imprenditori marittimi, di Sindaci e Procuratori, attestata a Rovigno sin dal 1542 (da Brioni), già nota per attività assistenziali e caritatevoli in città, assieme all'altra nobile famiglia dei Piccoli; nel 1763, “vedute le deplorabili indigenze dei poveri infermi, privi affatto di quotidiano alimento, e dei necessari medicamenti”, esse presentarono un memoriale al Serenissimo Principe, onde “stabilire in Rovigno un *Sovvegno* ossia *Suffragio* col nome della *Carità*” [L'Istria, a. VII (1852), p. 255].

Omissa Legalitate.

p. 8

I. C. N. A.⁸⁹

L'anno della sua Santiss. Natività 1755
Indizione terza giorno di Martedì 29. del mese di Luglio,
fatto nella Villa di S. Zuanne de Sterna⁹⁰,
& alla pres. &c.

Costituiti in Atti di me Nodaro, e Testimonii sottoscritti Malisco Xicovich Zupano della Villa di Rapavel⁹¹, Martin Raico Zupano della Villa di Montreo⁹², Matte Sterzon

⁸⁹ Sta per I.(n) C.(hristi) N.(omine) A.(men).

⁹⁰ S. Domenica, Tizan, Cerion, Visignano, Rapavel, Montreo, Mondellebotte e *San Gio. di Sterna* costituivano la parte meridionale del territorio giurisdizionale di Montona che, per la sua vicinanza con il territorio parentino, era particolarmente coinvolta nel contenzioso sul commercio del vino. “*San Giovanni della Cisterna* è un nome di antica origine, viene chiamato anche *S. Giovanni di Sterna* e durante il periodo veneziano fu chiamato generalmente *San Zuan di Sterna*. Nel 1102, nel documento di donazione del marchese Ulrico II alla chiesa di Aquileia, è citato come *Villa Cisterna*; la chiesa qui costruita in prossimità di un affioramento sorgivo d’acqua usato già in epoca romana, venne dotata di una cisterna. (...) Dopo la fine dell’Impero romano, il territorio si impoverì e nel 1500 era spopolato. (...) Venezia che lo possedeva sin dalla fine del sec. XIII – quando Montona si sottomise alla Serenissima – fece arrivare nel sec. XVI numerose famiglie morlacche. (...) Nel 1515 il vescovo di Parenzo confermò il feudo a Jacopo Apollonio; nel XVII sec. fu posseduto dalla famiglia Scampicchio, nobili capodistriani del ramo di Montona, qui trasferitisi da Albona alla fine del 1500 per sfuggire alla peste; in parte fu feudo anche dei Gravisi. (...) Come altre località istriane, *S. Giovanni della Cisterna* fu una grande proprietà terriera con piccole frazioni il cui centro fu il ‘castello’ di S. Giovanni, una casa dominicale costruita dai marchesi Polesini dopo che ebbero acquisito il feudo (1688) per dote matrimoniale con gli Scampicchio; (...) l’edificio sembra una villa veneta trapiantata in Istria e si vuole tratto da un disegno del Palladio (?) (cfr. ALBERI, 1198-1200; VALLE, G., *Carta Parte settentrionale dell’Istria*, 1784 e ristampa del 1805; *Istarska*, a.n.).

⁹¹ *Rappavel*, passata sotto il dominio veneto alla fine del XIII sec., è una delle località che furono per secoli soggette alla giurisdizione delle ricche famiglie di Montona (nel 1258 è citata con il nome *Rampaiago*), “pur essendo fina dal IX secolo un bene dei vescovi di Parenzo; queste famiglie davano in affitto case e terreni agli abitanti del luogo. *Rappavel ebbe forti contestazioni con Parenzo per poter mantenere, nel 1755, la libertà di commercio delle uve da vino*” (ALBERI, p. 1186-1187).

⁹² “Questa località, facente parte del territorio di Montona, venne chiamata anche *Villa Pramperga*, dai suoi signori feudali. Il suo nome deriva secondo alcuni da *Monte Regio*, mentre il Kandler lo fa derivare da *monte Areccio*, che potrebbe essere stato il nome antico del monte Glavizza. (...) Fu agro colonizzato dai legionari romani (...); per lunghi secoli dopo la fine dell’Impero, queste lande furono desolate e spopolate. Pochi superstiti della popolazione autoctona italiana resistevano ancora nel XVI sec. quando fu iniziato, da parte dei Veneziani, il ripopolamento del territorio con colonie di Morlacchi fatti affluire dalla Dalmazia nel 1525 e nel 1539. (...) *Montreo* dovette subire, sia nel 1680 che nel 1695, minacce da parte degli imperiali, il cui confine con il territorio veneziano passava fra Montreo e la vicina Antignana. Nel 1710 gli Austriaci invasero il territorio di Montreo che riportò danni ingenti dovuti alle devastazioni delle colture ed agli incendi dei casali. (...) Ciò, ad intervalli diversi e con intensità diverse, continuò fino alla fine della Repubblica nel 1797. (...) È una campagna

Zupano di questa Villa di S. Zuanne, Biasio Persusich Zupano della Villa di Mon delle Rotte⁹³, Simon Claza Zupano della Villa di Vissig⁹⁴ tutti Territoriali di Montona, li quali avendo il giorno corrente radunate le loro rispettive Vicinie con permissione, e licenza di Sua Eccellenza Podestà, e capitano di Capodistria, G. D. onde determinarsi li loro Comuni sopra l'aggravio, che professorono per l'intrapresa ingiustissima fissazione de Rappresentanti le Comunità della Città di Parenzo, e Terra di Rovigno di non voler, che il prodotto de l'Uve, o le Uve medesime raccolte sopra questo Territorio possano introdursi in detti luochi, e nei porti delle loro dipendenze, o distretti; però posta parte nelle loro rispettive Vicinie, onde portare li loro gravami ove s'aspetta per godere la libertà di vendere le proprie Entrade ove più li piace in questo Serenissimo Stato, fu da Comuni medesimi ...

p. 9

... accordata facoltà alli Zuponi⁹⁵ sumentovati di poter portare li loro ricorsi a quei Tribunali, che credessero in propria specialità, o col mezzo di Procuratore, che attesa la particolare, e generale a loro concessa colle parti sudette a fine di godere la solita libertà, facendo con questo, & ogni altro miglior modo &c. per nome proprio, e de loro Comuni, e Villici hanno elletto, nominato, e solennemente instituito, e creato per loro Nunzio, Comesso, Attore, e leggitimo Procuratore il Nobile Signor Marquardo Pollesini absente,

molto fertile, su cui crescono grandi vigneti che, nel 1755, furono causa di una rivolta per le restrizioni del commercio delle uve da vino da parte del Comune di Parenzo che voleva impedirne l'esportazione in favore dei paesi del suo territorio" (cfr. ALBERI, p. 1170-1172; *Istarska*, a.n.). Vale la pena ricordare che un secolo più tardi (1846) – una condizione quindi di poco mutata rispetto all'epoca del contenzioso, Montreo disponeva di 388,397 iugeri di *terreno arativo vignato*, 6,398 di orti, 13,1314 di pascoli e 1257,1491 di boschi cedui, mentre risultavano improduttivi 46,1188 iugeri [L' *Istria*, I (1846), p. 240-241].

⁹³ *Recte* "Mondellebotte"; "villaggio nel territorio di Montona, a 218 m. sulle falde sett. del Montauro, a mezzogiorno della strada tra Visignano e Parenzo" (MARANELLI, a.n.). L'antico nome del villaggio, di origine celtica, è *Mons Buttarum*, che il Kandler fa derivare da *B u t t a e* e cioè da 'rivoli o ruscelli'. Fu chiamato in seguito *Mons de Bottis* in un documento del 1258 ed anche *Mon de la botte*, in una relazione al Senato veneto, nel 1755. "Mondellebotte fece parte del territorio montonese fin dalla fine del XII sec., quando il vescovo di Parenzo, signore di queste terre avute in dono verso l'anno Mille, le infeudò al suo vassallo il conte d'Istria e di Pisino: costui, essendo in quel tempo feudatario della città di Montona, aggregò anche Mondellebotte al suo territorio. (...) Anche dopo la dedizione di Montona a Venezia (1278), i vescovi di Parenzo, cercarono inutilmente di ripristinarne il potere temporale. (...) Signore fu il nobile veneto Marco Bolani, un montonese. (...) Il territorio è ottimo terreno da vigneto e nel XVIII sec. il paese si unì alle proteste di Raccotole e di Montreo per le difficoltà create dal comune di Parenzo, per favorire i comuni del suo territorio, in relazione al commercio delle uve" (ALBERI, p. 1141-1144). Un secolo circa dopo la fine della lite, nel 1846, l'area di *Mondellebotte* disponeva di 397.513 iugeri di *terreno arativo vignato*, 358, 1449 di prati, 858,620 di prati, 119,656 di boschi cedui e 6,1289 di aree con edifici, mentre 58,1597 iugeri erano classificati improduttivi [L' *Istria*, I (1846), p. 240-241]. Vedi anche *Istarska*, a.n.

⁹⁴ Potrebbe trattarsi (??) di *Vis(s)ignano* – allora certamente già un grosso abitato che faceva parte del comune di Montona, di cui seguì le vicende storiche e di cui era "tributario fin da quando era stato unito al suo territorio verso il sec. XIII; (...) l'obbligo tributario fu confermato nel 1754; (...) infatti *Visignano* era retto da un gastaldione, assunto in carica dal barone che aveva in feudo il paese per conto del municipio di Montona, ma che collaborava con il podestà di quest'ultima località" (cfr. MARANELLI, a.n.; ALBERI, p. 1226).

⁹⁵ *Recte* "Zup(p)ani".



Contadino istriano dell'interno (sec. XVIII)

ma come presente, perché in nome de medesimi loro Comuni, e Villici presentarsi possa a piedi di Sua Serenità per impetrare dalla Sovrana auttorità del Prencipe la libertà di poter vendere le loro Uve, e Vino agli abitanti delle Città di Parenzo, e Terra di Rovigno, ed introdurre in detti due luochi, e Porti dalle medesime dipendenti come prima a sollievo delle loro indigenze, ed occorrendo anco prodursi innanzi qualunque Eccellentissimo Magistrato, e Tribunale, Consiglio, Collegio, e Serenissima Signoria, & ivi ottener Suffraggi, Contestar Liti, Assumer Giudicio, & trattar le medesime, le Sentenze favorevole far

sequir, delle contrarie appellarsi, prestar ogni lecito giuramento, accordar⁹⁶, transiger⁹⁷, substituir in sue veci uno, o più Procuratori con eguale, o lomità [?] facoltà, far atti voluntarii, e tutto quel di più, che occorresse, e reputasse necessario con la clausula generale *ad Lites*, onde ottenere la desiderata ...

p. 10

... permissione della pubblica Sovrana Clemenza.

Promettendo li predetti Zupponi (*sic!*) in nome loro Comuni, e Villici, che quanto dal sudetto Nob. Signor Procuratore sarà fatto, & operato di aver fermo, ratto e grato, & irrevocabile, *tam active, quam passive, sub obligatione* &c. in forma &c.

Presenti Anton Prodavich

Zuane Rodesich

Ive Villanich

Mico Moicus qu. Zuane tutti della Pieve di sudetta Villa.

Zuane Cattarinzich qu. Gregorio,

Zuane Gardellin qu. Antonio della Villa di Santa Domenica⁹⁸, Test. &c.

Ed Io Zuane Cossetto⁹⁹ di Ven. Aut.¹⁰⁰ N.¹⁰¹ Publ. ho scritto la presente, così pregato, e dalli miei Atti estratto, e posto il mio solito sigillo Notarile, in fede &c.

Omissa Legalitate.

p. 11

SERENISSIMO PRENCIPE.

Gli Abitanti tutti dei Territorj Montona, San Lorenzo, e due Castelli della Provincia dell'Istria, per la maggior parte tradotti dalla pubblica Sovrana Potestà da lontani Paesi, e dotati di quelle Campagne di confine all'Austria, che nella stessa Provincia, a vista della promulgazione di alcuni professati Privileggi, operativi per altro a favore unicamente dei più facoltosi della Città di Parenzo, e della Terra di Rovigno proibitivi l'introduzione delle Uve, e Vini dei Territorj stessi della Città, e Terre sud., ma anco da ogni Porto, e Spiaggia

⁹⁶ “Mettere d'accordo e placare gli animi, intendersi” (BOERIO).

⁹⁷ “Voce preta latina ed usata nel Foro, ove dicesi *Transigere*, e vale Aggiustarsi, Comporre le differenze, Convenirsi tra le Parti, Venire a Patti” (BOERIO).

⁹⁸ Nel 1856 era inclusa nel Distretto di Montona, Comune di Visinada e disponeva di 491,420 iugeri di *terreno arativo vignato*, 45,471 di olivato e 61,139 di improduttivo [L'Istria, I (1846), p. 240-241]. Per secoli dipendente da Montona, “fu l'erede dei resti dell'antica Badia di S. Michele Sottoterra, la cui curazia venne abbinata a questo villaggio nel 1714. Borgata agricola; la sua origine risale al 1300 (...). Prima della fine del XVI sec., ogni sabato i Sandomenicani andavano a Montona a prendere a cavallo il canonico che doveva officiare nella chiesa della SS. Trinità di D. Domenica, ed in quell'occasione scopavano la piazza di Montona in segno di reverenza per il capoluogo” (ALBERI, p. 1191 e segg.).

⁹⁹ Nota famiglia autoctona della più vasta area parentina.

¹⁰⁰ Sta per *Veneta Autorità*.

¹⁰¹ Sta per *Nodaro*.

di quelle Giurisdizioni, dove la Sovrana Autorità Principe Serenissimo, e Padre Clementissimo non vi addati opportuno il provvedimento, si conoscono ridotti a tali estremità, che le graziose concessioni di quelle Terre fatte dalla Serenità Vostra ai loro maggiori, e li sudori ed il sangue medesimo sparso da essi più d'una volta a tutela del geloso confine contro il preciso sentimento della Pubblica intenzione (siccome essi con filial confidenza presumono) stanti li accenati asserti Privileggi delle Città, e Terra sudette verrebbero a riuscire per essi poveri Popoli soggetto, e argomento piuttosto di pena, che testimonio della Pubblica Grazia, e riconoscenza.

Situati li tre detti Territoj nel più interno della Penisola sopra Terreni notoriamente mal atti ad ogn'altro prodotto, fuorchè a quello dell'Uve, attese le crudeli siccità, a che vanno soggetti annualmente quei Fondi nel fiorir delle ...

p. 12

... Messi, e prima della maturazione delli altri Frutti della Terra, potevano pure credersi felici per l'esito, che godevano per lo passato delle loro Uve, e Vini ai confinanti Imperiali, ed impedito ancor pochi anni sono quel fonte di tale unico loro attivo commercio agravati gli esteri Compratori, oltre all'imposta dalla Serenità Vostra sopra de Venditori per Terre aliene, potevano tutta via essi poveri Comuni sostenerli, procurandone lo smaltimento nelle Città, e Terra controcitate, provvedendo quegli Abitanti delle stesse, che ne pativano penuria, e per i Barcolami¹⁰², e Bastimenti, che frequentano quei Porti: incompatibile essendo ogn'altro Porto per essi infelici a simili vendite, parte per l'enorme distanza de luoghi, e parte per mancanza di Compratori, dove non vi sono Abitanti; e per conseguenza mai, o assai di rado succede l'approdo d'alcun Bastimento.

In tale stato di cose minorato anco di fresco in ordine a Sovrani comandi di Vostra Serenità notabilmente ad essi Popoli il considerabile sovenimento, che ritraevano dalla Vendita delle Legne¹⁰³ de Boschi, ora per la maggior parte chiamati sotto Bolo¹⁰⁴ per le Pubbliche occorrenze, e dei quali sono anzi responsabili li Proprietarij, ed estirpate le Capre¹⁰⁵ à seconda dello stesso pubblico oggetto, delle quali pure riconoscevano il loro

¹⁰² *"Barchereccio; Una facciata di barche, Quantità di barche"* (BOERIO).

¹⁰³ Era questo soltanto uno – il meno significativo – tra gli aspetti dello sfruttamento dei boschi della Provincia, i più importanti dei quali erano sotto diretta competenza del Senato (cfr. MOROSINI, V. IV, *Catastico generale*, cit.); la legna da ardere era all'epoca un importante articolo della quotidianità tanto che, spesso, i villici di taluni territori dovevano dare ai Podestà una quantità di *legne corte da fuoco* – ad es. a Rovigno, dove la quantità "determinata era di 130 *stroppas cestam*" le quali i podestà dovevano però pagare "a soldi 18 alla *stroppa*, che era quella quantità contenibile dalla fascia della donna" (RADOSSI-PAULETICH, p. 326).

¹⁰⁴ *Sotto Bolo [Ducal]*, cioè "*Bollo ducale*, dicevasi a tempi del Governo Veneto al Suggello pubblico impresso col martello sopra pezzetti di piombo della grandezza di mezzo ducato, onde per mezzo di spago rinforzato inseritovi rimanevano chiuse le lettere ducali del Senato e del Consiglio de' dieci, scritte ai governatori delle provincie dello Stato", ovvero per similitudine, oggetti, spazi, boschi, ecc. che venivano dichiarati di pubblico interesse (BOERIO).

¹⁰⁵ In data 13 settembre 1753 la Carica di Raspo Lorenzo Contarini rimetteva ai comuni istriani il suo *Proclama* – approvato dal Senato – "col quale a preservazione dei boschi tutti della Provincia, ed a sostegno del commercio (...), bandiva intieramente da tutta la provincia le *Capre* tanto nostrane, accresciute ecedentemente in allora, quanto quelle provenienti dagli esteri contermini confini, come

sostentamento, quanto alla proviggione de Carnami, e Latticini; ma fermo per altro il peso dell'annuali contribuzioni ai Pubblici Rappresentanti, ed altre pubbliche gravezze, oltre agli obblighi ...

p. 13

... della custodia del confine nelle tante, e varie occasioni, sia d'insorgenza degli esteri Confinanti per intaccarlo, o di sospetto di contagio negli Uomini, o come nel presente dei Bovini, quando la Sovrana Carità, e Misericordia Vostra Prencipe Serenissimo non apra ad essi infelici l'adito di procurarsi coll'esito dell'Uve, e Vini nelli detti luoggi (*sic!*) a marina popolati, e frequentati da Bastimenti in ricambio il provvedimento dei grani, e di tante altre cose necessarissime all'umana Vita, benchè la più ristretta, e frugale, vedono irreparabile la totale loro desolazione, e per l'avarizia di pochi col scontento anco della massima parte degli abitanti delle Città, e Terra sudette, dovrebbero vedersi condannati a perir dall'ino-
pia¹⁰⁶ sopra quegli stessi fondi, dei quali pure la Serenità Vostra gli ha dottati graziosamente perchè viver possino, e moltiplicarsi in aumento¹⁰⁷ del numero dei suoi Sudditi, e Servi, siccome essi particolarmente lo sono sempre stati, e si mantengono fidelissimi di Vostra Serenità, Grazie &c.

p. 14

Adi 20. Genaro 1755.

SERENISSIMO PRENCIPE

Scortai¹⁰⁸ con precedente mio numero¹⁰⁹ al Reggio Trono di V. S. il Memoriale prodottomi dagli Abitanti dei tre Territorj Montona, San Lorenzo, e due Castelli di questa Provincia, che mi vedo trasmesso in venerate Ducali 19. Settembre decorso, e con incarico, che individuandomi sopra quanto possa rissarcire li da loro esposti pregiudizj, produr abbia a pubblico lume il riverentissimo mio sentimento.

Per corrisponder possibilmente all'onore del Sovrano comando, compita che ho la visita della Provincia, s'esercitò l'obbedienza mia nel versare sulla materia, onde sopra così serio argomento assoggettate alla Ser. V. il preciso, e le sue circostanze.

Li ricorsi, che umiliano quelle Popolazioni, sono tutti diretti all'oggetto d'ottenere dalla Publica Paterna Clemenza quel riparo alle loro angustie, che conteso le viene dalle convicine Città di Parenzo, e Terra di Rovigno, riguardo all'introduzione de loro Vini, ed Uve in quei Territorj.

gravemente dannose pel loro venefico morso, onde i germogli e le tenere piante non andassero più soggette a deperimento"; quell'ordine venne anche in seguito perentoriamente eseguito [*L'Istria*, a. VII (1852), p. 87].

¹⁰⁶ Scarsenza di mezzi di sostentamento, penuria di viveri, stato di estrema indigenza, anche fiacchezza dell'animo (BATTAGLIA).

¹⁰⁷ Voce antica e latinismo per "accrescere" (BOERIO).

¹⁰⁸ Nel significato di inviare un atto amministrativo munito di lettera accompagnatoria, cioè di "scorta".

¹⁰⁹ In pratica "Numero di Protocollo" dell'atto inviato e sottoposto all'attenzione del "Serenissimo Prencipe", da parte del Podestà e Capitano di Capodistria che firma il documento.

Di tutto il Memoriale facendovi l'esame delle cose più essenziali, senza trascurare li titoli della pubblica predilezione, di che si chiamano beneficati nei loro Maggiori con la donazione ...

p. 15

... gratuita di quei Fondi, e la quale essi anco vantano aversi meritata con atti di fedeltà distinta al Pubblico servizio¹¹⁰, a tre si riducono i motivi, su i quali fondamentano le loro Suppliche, cioè al solito d'aver esitati per lo passato i Vini in Rovigno, e Parenzo suddetti, alla necessità di averne l'esito a questi due luoghi marittimi, attesa l'impossibilità di trovarlo altrove, e per ultimo al comodo, e contento della maggior parte degli Abitanti di detta Città, e Terra, e dei Passaggieri, che v'approdano.

Sopra ciascheduno d'essi tre punti m'internai adunque con esatta investigazione, onde fondatamente rassegnarmi all'Eccl. Senato con un veridico incaricatommi dettaglio.

Il solo prodotto dell'Uve, quando per Divin volere, resta illeso, o men pregiudicato dagl'insulti de' sinistri avvenimenti, a' quali v'è soggetto, è quel unico fonte, dal quale ne ritraggono, le tre Supplicanti Popolazioni il proprio stentato sostentamento.

Queste confinate nei interni recessi della Provincia non possono esimersi dalla necessità di procurarne il suo esito, ed è forza, che lo cerchino negli altri convicini Luoghi, e Giurisdizioni meno feconde di detto prodotto, e più copiose d'Abitanti¹¹¹, non può negarsi, che più stringente gliene derivi il bisogno.

Non può altresì porsi in dubbio, che fosse stata nei tempi andati aperta la reciprocazione¹¹² del commercio, e che gli uni col ricambio de Vini, ...

p. 16

... ed Uve si conciliassero il provvedimento de Grani, ed altri necessaj requisiti dagli altri nei luoghi di Marina, ove v'è la facilità della trafficazione¹¹³.

Dietro a questo breve preliminare, m'impegna il zelo d'umilmente distinguere alla Ser. V. l'assunto dei tre premissi punti, onde nelle sue individue parti, cada a Pubblica cognizione ogni circostanza.

Quanto al primo, se si riflette alle passate pratiche, si scopre ad evidenza, essere corso l'esito del prodotto de Vini delli Tre Territorj ricorrenti in Rovigno, e Parenzo, e massime quanto al primo fin dall'anno 1558., e posteriormente, e dall'anno 1707.

Una tal verità si deduce delli registri delle deliberazioni, che del Dazio Vino forastiero venivano fatte della Terra sudetta annualmente, e che sono caduti sotto i riflessi nella presente difensione¹¹⁴.

A questo passo mi viddi innanzi una Parte presa dal Consiglio della Comunità di

¹¹⁰ È un insistente richiamo alle ragioni "storiche" che i rappresentanti eletti dagli "interessati sudditi" avevano illustrato nel loro esposto.

¹¹¹ Una testimonianza sulla scarsa densità di popolamento dell'Istria interna.

¹¹² Intesa quale scambio di vantaggi o di aiuti fra più persone; sostegno, appoggio vicendevole (BATTAGLIA).

¹¹³ Nel significato di "negoziare, commerciare, mercantantare" (BOERIO).

¹¹⁴ Sta per "difensione" (?), voce in disuso che sta ad indicare "atto compiuto per difendersi" (BATTAGLIA).

Rovigno del 1707 nel Mese di Novembre¹¹⁵ per ricorrere alla Pubblica Autorità, ed implorare l'impedimento all'introduzione del forastiero Vino sudetto.

In ordine a tale ricorso fu incaricato il Precettore N. H. Nicolò Contarini¹¹⁶ a stabilire una relativa coincidente Terminazione¹¹⁷, e fu questa divisa in tre Capi tendenti alla detta esclusione.

p. 17

Sortì la Sovrana approvazione nelle sole due parti, non compresa la terza, se riguardava d'ampliare l'incompetente Autorità a quel N. H. Rappresentante di detta Terra di riconoscere l'incidenza del bisogno per la detta introduzione, volendo la Pubblica Autorità, che fosse anche questa un'inspezione¹¹⁸, e d[i]ritto peculiare di questa primaria Caricha.

Quanto breve fu la sussistenza in all'ora di questa ristrettiva massima; lo fa conoscere appieno l'immediata susseguente ritrattazione seguita nell'anno 1709. con positivo Decreto del N. H. Aurelio Contarini¹¹⁹ Successore del mentovato, essendo stata levata l'esclusione, ed in conseguenza aperta l'introduzione de Vini, che continuò dall'anno 1730 fino al 1754.

Con egual serietà presi in esame la pratica più remota di Parenzo, ed ho raccolto da tempi più lontani seguita la deliberazione del suaccenato Dazio del Vino forastiero, e questa a mio credere si è la prova dimostrativa, e che giustifica la sua introduzione anco in quella Città.

Nemmeno in presente viene trascurata la mentuata annua deliberazione, ma con le Provigioni, e Giudizj, che professa quella Communità, si confondano le vere regole, e prevale la sola forza d'alcuni di quei più poderosi Cittadini.

Questo primo punto mi lusingo, trattato, ed esposto con la scorta di legali fondamenti all'Autorità Pubblica, mi sarà dunque concesso l'onore di benigna tolleranza, se passo al secondo, che riferisce all'impossibilità dell'esito, oltre alli luoghi suaccenati.

p. 18

Su di questo assunto prometto breve il disturbo alla Ser. V., se la materiale situazione lo decide a favore de Supplicanti, ed Io lo acceno per puro debito d'ubbidienza, con cui venero il Sovrano comando.

I Territorj di Montona, e S. Lorenzo senza alcun dubbio, hanno la più prossima vicinanza con li porti di Parenzo, e Rovigno, e la comunicazione altresì più facile alla scambievolezza del Comercio. Egli è un argomento, che non esige prove, se lo dimostra, come ho premesso, l'esistenza, ed il fatto.

Il Territorio delli due Castelli, escluso, che li venisse il beneficio delli luoghi suddetti,

¹¹⁵ Si tratta della già richiamata delibera del "Consiglio municipale li 30 novembre 1707" [*L'Istria*, a. VI (1851), p. 118].

¹¹⁶ Podestà e Capitano di Capodistria, entrato in carica il 5 marzo 1708 – la resse fino al luglio (?) 1709 (NETTO, p. 158; KANDLER, *Indicazioni*, p. 152).

¹¹⁷ "Voce dell'antico Governo Veneto, cioè *Determinazione*, Decreto, Ordinazione d'una Magistratura" (BOERIO).

¹¹⁸ Forse "mancata decisione o soluzione", come riferito in BOERIO per l'aggettivo "inespedio".

¹¹⁹ Fu rettore giustinopolitano, entrato in carica il 25 luglio 1709 – vi rimase fino al novembre (?) 1710 (NETTO, p. 158; KANDLER, *Indicazioni*, p. 152).

se gli potrebbe riferire la vicin ta del Porto di Zeme¹²⁰.

Questo   al termine di una Valle, o sia Canale lungo circa 7. miglia della sua imboccatura, nel seno di due Monti, solitario, ed abbandonato da Abitanti.

L'approdo de Bastimenti mai succede, e se pur qualche volta alcuno se ne vede, egli   solo effetto di borascosa incidenza, che ivi li trasporta, o la sola premura di ricevere alcun carico di Legna.

Se poi ha in riflesso la parte opposta Austriaca, che vi confina con li detti Territorj, ella non   per riportare menomo giovamento alli ricorrenti, se il giogo delle note imposizioni, che vi corrono, toglie affatto il modo agl'Imperiali di comperare, ed introdurre i Vini Veneti.

Se qualche angolo remoto si avesse in vista per tradurlo con l'incertezza dell'esito fr  Gente, ...

p. 19

... e luoghi sconosciuti, egli farebbe andar incontro all'altra malagevole impresa accompagnate da eccedenti spese, travagli, e pericoli.

Con la scorta per tanto di queste riflessioni, Io rimetto nell'altro discernimento, e considerazioni di V.V. E.E. la costituzione di quei Sudditi, e lascio, che la Publica Sapienza vi giunga a conoscere, se alli medesimi resta impossibilitata la vendita dell'unico vitale prodotto.

M'avvanzai coll'esame a riconoscere, se con altra qualit  di raccolti potessero aver compensati li di loro pregiudizj, e trovo di poter riferir alla Ser. V. un'intiera sterilit  di quei fondi non atti alla piantaggione degli Olivi, o per neghitezza di quei Popoli, che sentono tutt'ora dell'originaria Morlacca rozzezza, o per esser come essi professano lontani dal Mare.

Eguilmente infelice posso esponer il prodotto de Grani per difetto dei Terreni, costretti ben spesso essendo quei Abitanti chiedere a titolo di Carit  gli opportuni soccorsi appunto da Parenzo, e Rovigno, e dalla Publica piet  ancora, verso di cui sono tutt'ora diffettivi¹²¹.

Proponendo sopra il terzo punto, che concerne al comodo, e contento della maggior parte degli Abitanti di Parenzo, e Rovigno di veder continuato la pratica dell'introduzione del Vino delli sudetti Luoghi, mi rassegno anche s  di questo argomento con quanto mi sort  rilevare.

Da pi  mano di stampe prodottomi di Carte corse, e che tutt'ora corrono nelle Cause pendenti ai Magistrati, e Colleggi di cotesta Dominante, ...


p. 20

... raccolgo le differenze tra due fazioni di Rovigno, e scorgo in numero non indifferente li Capi di Famiglia di tutti li stati, e condizioni, massime Pescatori, e Marinari, che compresi in due Procure anelano per l'introduzione sudetta.

Se poi s'estende il riflesso al computo fatto, e dessunto dai registri delle Decime di

¹²⁰ Evidentemente sta per *Leme*.

¹²¹ Qui "diffettivo"   nel senso di "insufficiente, inadeguato, non proporzionato a un dato fine" (BATTAGLIA).



La viticoltura nell'Istria centrale (sec. XIX)

quel Capitolo, si riconosce ad evidenza la considerabil summa annualmente di più v'abbisogna oltre alla raccolta del Vino Terriero di Barile trentamille circa, non compresa nemen in questa la quantità che viene consumata da Bastimenti: e Barcolami.

Non è diverso, se ben s'esamina il genio del Popolo di Parenzo, che non oppone nell'universale l'introduzione sudetta, ma forza è della sua povertà, che li toglie il modo di spiegarsi in via giuridica ad esempio de Rovignesi di sofferire il giogo de proprj pregiudizj, non potendo perciò a prezzi vantaggiosi con libertà cercare il proprio utile nella compra de Vini sudetti.

Non voglio negligere a questo passo un divoto particolare riflesso, che mi traspira dalla discussione di quella materia.

No essendovi dubbio, che la raccolta del Vino Terriero di Rovigno di gran lunga sia inferiore alle misure del bisogno, viene a cadere in obbligo quella Comunità unitamente al N. H. Rappresentante riconoscere, e riferire a questa Carica l'esigenza d'avocare il Forestiero a senso della citata Terminazione dall'Excell. Senato approvata.

p. 21

Ciò succederebbe unicamente dietro il consumo a caro prezzo del Terriero sudetto, e dopochè i più facoltosi di quella Terra, e di Parenzo col mezzo di secrete intelligenze¹²², come l'esperienza lo insegna, a vili prezzi si fossero in prevenzione assicurati per loro conto de Vini, col tenerli invenduti nelle Cantine de ricorrenti Territoriali.

All'ora incontrando ben volentieri la detta introduzione non più come di forastiero, ma sostanzialmente come del proprio Vino, venirebbero sopra le altrui jatture a componere un monopolio sempre abborrito da V. Ser¹²³.

Io per debito d'ubbidienza ho sin ora trattato questo ben serio assunto, in adesso rassegnò altro speciale riflesso, e benchè lontano dal merito presente, sarà forse accetto per i riguardi politici, che vogliono la sussistenza, e non la distruzione de Sudditi¹²⁴.

Questo VV. EE. lo abbiano nel breve divoto cenno, che le umilio, come appunto per occasione delle suaccenate differenze forensi tra i Rovignesi, che d'umore più fervido, e scoretto, sono più facili alle risse, trovo onorata questa Carica da Delegatione¹²⁵ dell'Excell. Cons. de X per omicidj successi su di tale preciso motivo, e viene anzi giuratamente depresso aversi milantato¹²⁶ il partito, che sostiene l'inibizione dell'introduzione de Vini forestieri, che seguirà senza dubbio un'eccidio mai inteso, nè verrà perdonata la vita, nè a sesso, nè ad età¹²⁷.

L'animosità degli uni si confonde, e disputa con la miseria degli altri per non poter trovar esito ...

p. 22

... all'unico loro prodotto, ed accadono quelle conseguenze, per le quali il Suddito v'è oppresso¹²⁸.

¹²² È una diagnosi molto puntigliosa di fenomeni di corruzione e di arroganza dei ceti / singoli "più facoltosi" della Terra di Rovigno e di Parenzo.

¹²³ Concetto avanzato quello riferito alla pericolosità del monopolio, "sempre abborrito" dal Principe, che persegue la "sussistenza e non la distruzione de Sudditi", come poc'anzi dichiarato.

¹²⁴ È una conclusione di natura "sociale" quasi inaspettata per quei tempi, frutto di riflessione politica davvero molto lungimirante e moderna di questo segmento della società veneta del XVIII secolo.

¹²⁵ Cioè *trasferimento* dell'oggetto da uno all'altro magistrato.

¹²⁶ "Vantare infondatamente, esageratamente, in modo vanaglorioso e per lo più menzognero" (DURO, BATTAGLIA).

¹²⁷ Il Podestà e Capitano Cicogna mostra di conoscere un presunto particolare caratteriale molto negativo dei Rovignesi, qui raffigurati come rissosi e facili all'aggressione, tanto da prevedere possibili scenari di generale violenza alle persone, senza distinzione di sesso o età.

¹²⁸ Espressioni senz'altro molto franche e determinate.

A fronte delli fatti esposti viene appoggiata dalle dette Comunità l'esclusione de Vini forastieri sudetti alla forza d'alcuni Capitoli de loro Statuti.

Se lo stato dell'attuale emergenze esiga provvedimento contrario a tali disposizioni municipali, le quali mi viene fatto rilevare, hanno patito vicende d'inoserva¹²⁹ da tempi remoti, e la deroga con Atti Publici, e col fatto, ciò venirà a dipendere dall'infalibile Sapienza, e dalla potestà sovrana di V. Ser., riguardo massime alli tre Supplicanti Territorj.

A questa divota carica, che s'onora di rimettere il Memoriale a publico lume, non resta d'assoggettare con più di precisione alcun temperamento adeguato al caso, ma sol di venerare quali saranno le supreme Publiche deliberazioni. Grazie &c.

Capodistria li 20. Genaro 1755. Pasqual Cicogna Pod. Cap. con
Giuramento.

p. 23

Die 27. Januarj 1756.

In Excell: Cons. de 40 C: V: Primo introducta fuit recte paesens Causa per V. N: Advoc. Ordinarium, & nomine Sindicorum Actualium Populi Rovigni, & fine praejudicio, praesente pro eis D. Bartholomaeo Bonuzzi¹³⁰ eorum Interveniente ex parte appellante, absentibus, sed Citatis D. Nicolao Fachinetti Assumptore Juditii ut in Constituto¹³¹ adnotato in sub die Nec non uti Procuratore D. Valerii Sponza qu: Antonii, & aliorum Litis Consortium¹³² uti Capitem Familias Assumptorum Iuditii ut in respectivis Constitutis adnotatis in Nec non D. Antonio Vitalba uti Nuntio Magnificae Communitatis Rovigni Assumptoribus Juditii ut in Constitutis ex parte appellata &c.

Tenor Accordj Sequitur.

Adi 29. Genaro 1756.

La Causa vertente in questa mattina nel presente Excell: Cons: di 40 C. V. trà li Sindici Attuali del popolo di Rovigno da una, & D. Nicolò Fachinetti Assuntor di Giudizio¹³³, e Valerio Sponza qu: Antonio, & altri Consortial ...

p. 24

... come Capi di Famiglia Assuntori di Giudizio, & la Spet. Comunità di Rovigno parimenti Assuntrice di Giudizio come nelli rispettivi Costituti dall'altra, resta composta, e transata nel modo infrascritto.

¹²⁹ Sta per "inosservanza", cioè non osservanza di una norma o provvedimento legalmente dato da una pubblica autorità (BATTAGLIA).

¹³⁰ Forse *Benussi* (?).

¹³¹ Nel significato di "Statuto, norma statutaria".

¹³² Cioè "*Liti Consorti*", ovvero partecipi della stessa controversia giuridica, per lo più di natura civile o commerciale (BATTAGLIA).

¹³³ "*Assunzion de Giudizio*, termine del Foro ex Veneto. *Intervento in causa*, dicesi quando un Terzo, credendosi interessato nella causa pendente, entra in qualità di *Collitigante* per l'una delle parti o pel solo interesse proprio" (BOERIO).

Vadi il Laudo¹³⁴ dell'Atto absente 17. Agosto passato degl'Eccell: Sign. Capi di 40 C: N: per l'effetto, come segue.

Primo. Che la Supplica prodotta li 9. Genaro 1755. in Colleggio da Antonio Blesich qu: Martin, & altri Liti Consorti possa esser di nuovo prodotta quella, o altra per esser posta nella Cancellaria Ducale, dovendo esser intimata al medesimo Fachinetti, Valerio Sponza qu. Antonio, & altri Consorti Assuntori di Giudizio, & alla Spet: Comunità di Rovigno pure Assuntrice, per l'effetto che in Contraditorio Giudizio abbia ad esser deciso quello farà di Giustizia sopra detta Supplica.

Secondo. Le Lettere Avogaresche¹³⁵ 17. Agosto 1754. che comettono l'esecuzione della Terminazione 1708. 28. Giugno, e del susseguente Decreto approvativo 13. Ottobre 1708, salvo il Vino, che fino al giorno d'oggi fosse stato introdotto in Rovigno, abbiano ad essere eseguite fino a tanto che segua il Giudizio sopra il Memoriale da riprodursi come sopra, ove siano salve le ragioni tutte delle Parti, & a norma del Giudizio che seguirà, sarà poi in progresso prestata l'esecuzione.

Con che s'intenderanno anco consumate, e terminate le altre due Pendenze al Consiglio di 40. C. N.¹³⁶, l'una sopra l'Appellazione 10. Genaro 1755. delle sudette Avogaresche, e l'altra ...

p. 25

... sopra la Intromissione Avogaresca¹³⁷ 12. Marzo 1756, rimesse *hinc inde*¹³⁸ le spese.

(Io Gio: Antonio Vitalba come Nuncio della Sp. Comunità di Rovigno affermo.

(Io Nicolò Facchinetti qu: Cap. Zorzi tanto in mia specialità quanto come Procur. di Valerio Sponza, & altri Liti Consorti come in Procura affermo.

¹³⁴ Voce *disus.*, nel significato di "approvazione, ratifica; sentenza di arbitraggio, lodo" (BATTAGLIA e SEMI, p. 221).

¹³⁵ L'A(v)ogador(e) era "Magistrato dell'antica repubblica Veneta, con l'incarico di sostenere le ragioni pubbliche nei processi penali e civili, di sorvegliare l'andamento della giustizia e l'osservanza della costituzione" (BATTAGLIA).

¹³⁶ Si tratta della *Quarantia C. (ivil) N. (ova)*, "detta talora *nuovissima*, istituita nel 1492, per riordinar il sistema degli appelli. (...) Sorta per alleggerire il carico della precedente *Quarantia civil vecchia*, giudicava in appello le sentenze civili della Terraferma e dello Stato di mar, e in prima istanza quelle ad essa delegate nelle cause *de foris* o che le fossero deferite dagli avogadori" (TIEPOLO, p. 995).

¹³⁷ "Chiamavasi in T. del Foro ex Veneto, il decreto per cui un Giudice intermedio portava alla cognizione de' Consigli o Tribunali d'appello ordinarii quelle cause ove non si faceva luogo all'appellazione detta *De Sbalzo*. Intromettevano i Magistrati degli Auditori vecchi e nuovi, degli Avogadori di Comun e del Sindaco. S'intrometteva (cioè s'insinuava l'affare) per censurare e domandar l'annullazione della Sentenza; quindi non segnnavasi l'atto d'intromissione senza il previo esame della causa. (...) Il paragrafo o capoverso di ciascun punto di censura / osservazione cominciava sempre dalle parole *Eo Quia* che corrispondono al *Perchè*; al dì d'oggi in vernacolo forense direbboni *Considerando [che]*" (BOERIO).

¹³⁸ Anche *hincinde* = "da entrambe le parti" (SEMI, p. 189).

(Bortolo Bonuzzi come Proc. delli Sign. Stefano Rocco qu: Zuanne, e Gio: de Carli q: Francesco Sindici Attuali dell'Università di Rovigno affermo.

(Gio: Battista Indrich come Proc. d'Antonio Blesichi qu: Martin e LL. CC. *Nec non*¹³⁹ di D. Zuanne Vidali qu: Antonio affermo.

(Io Pier Antonio Marini fui presente Testimonio alle sudette sottoscrizioni.

(Io Eustachio Priuli fui presente Testimonio alle sudette sottoscrizioni.

Ex Libro Dispatiorum¹⁴⁰.

Excell. Consilii de 40. C: V:

Io: Franciscus Viani Coad.

p. 26

*1758. 3. Giugno. In Pregadi*¹⁴¹.

*Al Podestà, e Cap. di Capodistria*¹⁴².

Intorno al serio Argomento contenuto nel Memoriale delli tre Territorii di Montana¹⁴³, San Lorenzo, e due Castelli, che implorano dalla Publica Paterna Clemenza quel riparo alle loro angustie, che ad essi viene conteso in riguardo alla introduzione de Vini, e delle Uve nelli Territorii della Città di Parenzo, e delle Terre di Rovigno, che a medesimi sono vicine, ha informato con esatezza in giurate sue Lettere 20. Genaro 1755. il Precessor vostro Cicogna.

Rimettendosi la materia all'Esame di questo Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provigione del Dinaro, si ricerca il Senato di spiegarci la publica volontà sul proposito,

¹³⁹ Sta per "anche, parimenti, similmente" (CAMPANINI-CARBONI).

¹⁴⁰ Cioè *Registro dei Dispacci*.

¹⁴¹ "*Pregai* o *Pregadi*, sing. e pl. che vale *Pregati*. Così chiamavasi il *Senato Veneto*, con nome vernacolo dall'antico uso che il Doge mandasse a pregare o richiedere alcuni patrizii a sua scelta di convocarsi presso di lui per consultarli negli affari di Stato, quando egli aveva grandissima autorità. Riformata però la dignità ducale (sec. XIII), venne istituito un Senato per simili consultazioni, che continuò nondimeno a dirsi *Pregadi* o *Pregai*, colla presidenza del Doge, eleggibile in numero di sessanta d'anno in anno dal Maggior Consiglio, ed a cui in progresso furono attribuite le materie politiche, economiche e militari. [*In tempi più recenti*] il *Pregadi* era composto di circa 300 membri, cioè dal Doge, da 9 Procuratori di S. Marco; da dieci membri del Consiglio de' dieci; da 6 Avvogadori di Comun (attuali ed usciti); da 60 Senatori; da 40 della Quarantia criminale; da 13 altri membri de' Magistrati senatorii; da 55 occupati nelle Magistrature dette *Sotto Pregadi*. *Pregadi de expulsis* quando si trattava di affari politici interessanti la Corte di Roma o di affari ecclesiastici, nel qual caso erano espulsi quei membri che avevano relazioni di parentela con Vescovi, Cardinali ecc., cioè dei *Papalini*" (BOERIO; AA. VV., p. 40-43).

¹⁴² Bertucci Valier fu rettore giustinopolitano dall'8 marzo 1758 al luglio (?) 1759 (NETTO, p. 166).

¹⁴³ *Lapsus calami, recte* "Montona".

quando si abbiano ricevute le informazioni, che ad esso Magistrato sono comesse.

E da mò¹⁴⁴ delle presenti, e delle Lettere del Publico Rappresentante di Capodistria sia data copia al Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Dinaro¹⁴⁵, perchè abbia a spiegare il proprio sentimento a lume delle pubbliche deliberazioni &c.

p. 27

*Copia tratta da Libro Consigli de Cittadini
del Castello di S. Lorenzo sotto il Reg.
NH s. Giacomo Bragadin¹⁴⁶ fu Pod. &c.*

Adi 13. Luglio 1758.

Radunato il Magnifico Consiglio de Cittadini nella solita Sala del Publico Palazzo alla presenza di Sua Eccellenza Podestà, nel qual intervennero votanti nu. 20. compresa la Persona dell'E: S: per trattare delle qui sottoscritte cose.

Omissis.

Nello stesso Consiglio fu posta Parte per li Sp. Signori Giudici, che atteso vietato alli Rovignesi di provedersi al tempo delle Vendemie da questi Sudditi dell'Uve che nel Territorio vengono raccolte, ed impari¹⁴⁷ tempo provedendosi viene di riportar suffraggio li Sudditi con l'esito del requisito necessario a molti di quella Terra vietato per pochi, che l'ingordigia loro vogliono obbligarli valersi del poco, ed insufficiente prodotto di quel luoco ed a capriccio l'esito a quel prezzo, che più servir le posso riescer di loro vantaggio, e rimanere quelli, che soliti sono di provedersi ...

p. 28

... a questo, ed in altri vicini Territorii soggetti ad un prezzo esorbitante, e di volontà de Venditori, di modo che quelli pregiudicati immaniera¹⁴⁸ di prezzo, e questi d'inesito¹⁴⁹ di quelle sostanze che dall'uso de detti da Rovigno in ogni anno venivano soccorsi, nè altra strada se gli presenta per appigliarsi al soccorso, che riportano, e mancando a quelli di Rovigno la libertà della provigione, ed introduzione a loro talento come sempre ne seguiva in essa Terra, e a questa mancherebbe il modo di sostentarsi, e mantenere le proprie Famiglie

¹⁴⁴ *Recte: da mo'*, cioè "dal tenore, regolamento". Va ricordato che dai primi decenni del sec. XVI, i cinque Savi di Terraferma "ebbero anche individualmente incarichi specifici: il savio cassier in campo economico-finanziario (...); quello di terraferma alla scrittura contabile (...), quello alle ordinanze riguardo alle milizie locali; quello ai cerimoniali; da ultimo *quello ai da mo'*, cioè i decreti di immediata attuazione, frequenti soprattutto nell'avanzato Settecento" – come nel nostro caso (TIEPOLO, p. 889).

¹⁴⁵ "Organi consultivi per escogitare i mezzi a rinsanguare l'erario, successivamente furono deputati alla provision del denaro per le occorrenze di guerra; si affermarono quindi come principale organo consultivo in materia finanziaria e in ogni ramo della pubblica economia e concorsero alla compilazione delle anagrafi della popolazione per il riordino del sistema tributario" (TIEPOLO, p. 953).

¹⁴⁶ Secondo NETTO (p. 170), G. Bragadin fu podestà di San Lorenzo dal 25 agosto 1754 al maggio (?) 1756, sostituito da Andrea Semitecolo che resse la podesteria fino agli inizi del 1760.

¹⁴⁷ Sta per *in pari*.

¹⁴⁸ Invece di *in maniera* (= in materia ?).

con il più ubertoso prodotto che raccolgono in queste Campagne, per il che, e sopra le premesse cose, vadi Parte di creare, ed eleggere un Noncio Procuratore per no-[?] di tutta l'Università di questo Popolo, da Sp. Giudici di Comunità, perchè si presenti a piedi di Sua Serenità ad impetrare che sia permesso a soliti Rovignesi provedersi dell'Uve medesime, ed impartirle facoltà omnimoda¹⁵⁰ ad esso Nunzio Procuratore di far, ed aggir per nome di questa Comunità tutto ciò, e quanto che dalla virtù dello stesso venisse creduto, sempre con il riflesso di riportar questi Sudditi quel Suffraggio, che riportarono, e riportar potessero con la Vendita dell'Uve, che mancandole un tal'esito, e da Rovignesi non proveduto resterebbero dessolate queste Famiglie, come ne risentono di presente per la vietazione seguita l'anno passato dell'invendita¹⁵¹, ed introduzione da soliti di quella Terra, che se provedano.

p. 29

Qual Parte letta, e riletta a chiara intelligenza, ed aggiuntovi dover ogni uno somministrare l'occorrenti spese quando verrà creduto¹⁵², e posta alla ballottazione fu presa a tutti Voti.

Poco dopo.

Radunato il Congresso de Comuni¹⁵³ nel luogo suddetto, nel qual intervenero il Procurator de Comuni, li quattro Zuponi delli quattro Comuni, con l'assenso di S. E. Podestà intervenendovi anco li Sp. Giudici, Conservator delle Leggi¹⁵⁴, e Votanti, comprese le persone sunominate num. 112., nel qual fu proposto quanto fu preso nel Consiglio de Cittadini, e letto il sentimento della Parte presa, letta a voce alta, ed intesa da intervenuti con l'aggiunta di contribuire per le spese occorrenti quanto verrà creduto, fu posta alla Ballottazione ed ebbe _____ P. 110 C. 2

Gio: Domenico Recaldini Canc.

Pret: copioè &c.

Omissa Legalitate.

p. 30

¹⁴⁹ “Voce che usavasi negli Uffizii pubblici ai tempi Veneti; *inerente*, corrispondente” (BOERIO).

¹⁵⁰ Significa: “in ogni modo possibile”, cioè *onnimodo / omnimodo* (BATTAGLIA).

¹⁵¹ In pratica si tratta di un “neologismo d'autore” (!), qui certamente necessario a chi scrive, onde chiarire con un'unica parola, in modo conciso, la questione da risolvere / affrontare.

¹⁵² Cioè quando sarà apparso convincente e quindi confermato con la susseguente “ballottazione”.

¹⁵³ L'insieme (informale!) dei “comuni” coinvolti nella lite.

¹⁵⁴ “Istituiti nel 1553, erano *Conservatori ed esecutori delle leggi* e ordini degli uffici di S. Marco e Rialto dove si rendeva ragione tra litiganti e per far osservare le leggi sugli avvocati ordinari (patrizi del Maggior Consiglio) e straordinari (privati), ed erano competenti in materia di compromessi” (TIEPOLO, p. 986).

SERENISSIMO PRENCIPE.**1758. 31. Luglio**

Documentata da Sovrano Decreto delle Serenità Vostra 3. Giugno decorso la sua fedelissima Città di Parenzo essere stato domandato al Magistrato Eccell: de Signori Deputati, & Aggiunti alla Provision del Danaro [sic!] l'esame sopra il Memoriale umiliato dalli tre Territorii di Montona, San Lorenzo, e due Castelle [sic!] aspiranti all'introduzione de loro Vini, & Uve nel Territorio della Città di Parenzo implora con sommissione profonda la medema gli sia concesso benigno ascolto nell'Eccellentissimo Colleggio, onde poter usare quelle ragioni, che a lei somministra la liberalità delle Pubbliche clementissime beneficenze, mai essendo stata intenzione della detta rassegnatissima Città di farsi parte, o ingerirsi nelle controversie intestine, o esterne del Popolo di Rovigno, nelle quali non può, che arbitrariamente, e senza niuna veste essere stato annesso il di lei nome. Grazie &c.

*Illicò.*¹⁵⁵

D'Ordine &c. il Magistrato Eccellentissimo de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Dinaro informi giusto le Leggi.

p. 31

1758. 23. Agosto. In Pregadi.

Con oggetti di prudenza il Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Dinaro versando sopra il Memoriale della Città di Parenzo mette sotto i Pubblici riflessi che per la via giudiziaria nel Pien Colleggio Nostro¹⁵⁶ egualmente, che per la deliberativa

¹⁵⁵ Anche *Ilico* = qui, immantinente, subito (CAMPANINI-CARBONI).

¹⁵⁶ "*Pien Collegio* o *Collegio* assolutamente chiamavasi un Corpo composto del Doge, de' sei Consiglieri, de' tre Capi superiori della Quarantia criminale, de' sei Savii del Consiglio – detti volgarmente *Savii Grandi*, de' cinque Savii di terra ferma, e de' cinque Savii agli ordini; fra tutti al numero di 26. Mancando il Doge, suppliva il Consigliere di maggior età, mettendosi la berretta nera in capo. Questo Collegio aveva l'iniziativa di tutti gli affari amministrativi e politici, che dovevano discutersi nel Senato, o anche decideva definitivamente sopra alcune materie al Senato appartenenti. Ammetteva alla sua audienza gli Ambasciatori esteri, i *Nunzii delle Città dello Stato*, i Rettori patrizii quando tornavano in patria dal loro governo, i Vescovi prima che si recassero alla loro residenza, etc. *Decideva in via giudiziaria le quistioni sui privilegi delle Città; quelle sopra dazii ed appalti; le controversie possessorie tra' benefiziati ed altre cause ecclesiastiche, ed anche le cause giurisdizionali tra Magistrature e Reggimenti*" (BOERIO). "Signoria e Colleg(g)io riuniti formavano il *Pien Colleg(g)io*, dove all'occorrenza potevano essere ammessi magistrati competenti sulle materie in discussione, semplicemente per riferire o anche per proporre (*metter parte*) e votare (*metter ballotta*). Congiunti o separati questi organi svolgevano funzioni preconsultive e istruttorie rispetto agli argomenti da trattare in senato ed anche in maggior consiglio, leggevano preliminarmente dispacci, relazioni, *suppliche* e *conflitti di competenza* tra magistrati e nelle cause circa *privileggi ecclesiastici e di comunità suddite*, e nelle *delegazioni* (trasferimenti) dall'uno all'altro magistrato" (TIEPOLO, p. 889).

è proposto il punto stesso che riguarda la introduzione in Parenzo, e Rovigno de Vini, e delle Uve raccolte nelle trè [sic!] Territorj di Montona, S. Lorenzo, e due Castelli.

Prima però di determinarsi questo Consiglio sulla decisione implorata co i [sic!] Memoriali umiliati dalle Città sudette, e dai Territorj medesimi, si crede opportuno di commettere al Magistrato stesso di esaminare in tutte le sue parti li Privilegj, e i fondamenti delle reciproche pretese, e di avanzare a pubblico lume la propria opinione col vero stato delle ragioni, che per cadauna circostanza potessero professarsi.

Recata in chiaro la materia, e spiegato il sentimento suo intorno l'intiero dell'affare, ne porterà a questo Consiglio il risultato per quelle deliberazioni che più convenissero, acciò sia posto fine a tutte le controversie, restando intanto dalla pubblica Autorità sospeso il Decreto, che accorda alle parti del Collegio Nostro l'ascolto.

Girolamo Alberti Segr.

p. 32

27. Settembre 1758. In Pregadi.

Relativamente al Decr. 23. Agosto cad., essendo rischiarata dal Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Danaro [sic!] la materia, che sebben era vertente per la via deliberativa circa l'introduzione in Parenzo, e Rovigno de Vini, e delle Uve raccolte nelli tre Territorij di Montona, S. Lorenzo, e due Castelli, aveva altre pendenze anche per la via giudiziaria sentesi, che di volontà delle parti con accordo ballottato al Consiglio di 40. ora sia tradotta in Contraditorio Giudizio, nel Pien Collegio Nostro, ove fossero prodotte le reciproche Contestazioni.

Stante però l'Accordo suddetto si delibera, che levato per autorità di questo Consiglio qualunque impedimento dell'ordine, sia devoluta per intiero la materia stessa alla giudicatura del Pien Collegio Nostro sudetto, dal quale ciò, che fosse preso con una, o più parti, si vuole che sia fermo, e valido, come se fosse preso da questo Consiglio.

SERENISSIMO PRENCIPE.

Sopra Memoriale delli poveri Abitanti de Territorij di Montona, S. Lorenzo, e due Castelli, trasmesso a V. S. col mezzo del N: H: Pubblico Rappresentante di Capodistria¹⁵⁷, a cui fu prodotto per implorare dalla Clemenza Pubblica in vista delle loro infelicissime circostanze ...

p. 33

... la graziosa permissione di continuar a godere la libertà d'introdurre nella Terra di Rovigno, e Città di Parenzo li loro Vini, unico prodotto di que' Fondi, e solo mezzo di sostenere quelle suddite popolazioni, hà creduto la Sapienza di V. S. col venerabile Decreto

¹⁵⁷ Il Capitano e Podestà giustinopolitano o chi per lui.



Contadini dell'agro dignanese

23. Agosto passato di comettere al Mag. de Deput., & Agg. alla Provision del Dinaro di esaminare in tutte le sue parti li fondamenti delle reciproche pretese, onde poi avanzato a Pubblico lume le ragioni, che per cadauna circostanza potessero professarsi, di venire a quelle deliberazioni, che più convenissero.

Mentre attendevano quei poveri sudditi di conseguire in fatto l'ascolto, che fu decretato, rilevano con somma, e ben giusta loro afflizione esser emanato li 27. Settembre decorso nuovo Decreto nel proposito, che a motivo di certo Accordo in esso enunciato, dicesi di volontà delle parti ballottato al Consiglio Eccellentissimo di 40., devolve l'intero affare alla giudicatura dell'Eccellentissimo Pien Colleggio, ove si accenna, che sia già tradotto, benché in vista di una Pendenza, che bensì esiste nel Pien Colleggio, ma trà l'Università, e Consorti di Rovigno da una parte, e la Comunità, & altri Consorti dall'altra, fosse stata la intiera materia rimesso alla via deliberativa.

Sia però lecito alli poveri abitanti delli sud. tre Territorj di umilmente riflettere, che senza il precedente già con clemenza accordato ascolto sono rese in tal modo affatto inoperose le loro suppliche, non che involte in un nodo inesplicabile d'ordine, quando fossero necessitati all'ingresso in quella Pendenza.

p. 34

Anteriore di molto il loro ricorso alla Grazia di V. S. Clementissimo Padre, che sempre accoglie le lacrime, e convenienze de sudditi supplicanti, non fu mai questo disalveato da verun Atto Giudiziaro, e molto meno dall'accennato accordo, in cui ne sono entrati, ne potevano entrare, e tutto avrebbero esposto al magistrato, a cui era stato commesso l'esame delle reciproche pretese, se avessero almeno avuta la consolazione di essere ascoltati.

Per ottenere ciò, che già fu decretato col precedente Decreto 23. Agosto decorso, supplichevoli si umiliano al Trono i V. S. onde esposte con l'ascolto, che implorano le

circostanze tutte, e in ordine, e in merito, che accompagnano il loro caso, abbia poscia a dipendere dalle Sovrane Deliberazioni il destino o del loro sollievo, o della loro totale desolazione.

1758. 5. Ottobre. In Colleggio.

Che sia rimessa a Savij &c.

Consiglieri.

s. Marchiò Gabriel
s. Michiel Grimani
s. Alvise Contarini P.^o

s. Anzolo Marcello
s. Zuanne Paruta }
s. Zuanne Bon } C. 40.

Illicò.

D'Ordine &c. Il Mag. de Dep., & Aggiunti alla provision del Denaro informi giusto le Leggi.

Lo stesso facciano li Avvocati Fiscali della Serenissima Signoria¹⁵⁸.

Angelo Maria Giacomazzi N. D.¹⁵⁹

p. 35

Die prima Decembris 1758.

Che chi usa il nome delle Comunità di Montona, due Castelli, e S. Lorenzo vogliano proporre a fronte della fidelissima Città di Parenzo la novità d'introdurre li Vini, & Uve Forestiere nella Città stessa, o suo Territorio contro il divietto de Statuti della medesima, Publici Decreti, e Giudizj seguiti non ha mai inteso, ne intende la Città di Parenzo d'impedirgli tale novo stravagante¹⁶⁰ ricorso, quando in aperto Contraditorio nell'Eccellentissimo pien Colleggio anco come prescrivono le Leggi venghi tal punto proposto one possi addurre delle proprie competenti separate difese, anzi a tal'oggetto sopra le penetrate mosse di dette Comunità fu con umilissimo di lei Memoriale prodotto fino li 31. Luglio prossimo passato supplicato l'ascolto, restò in conformità decretato dall'Eccellentissimo Senato con Decreto 27. Settembre prossimo passato, ma che si tenti di voler confondere li diritti, e Privilegi d'essa Città con quali si siano le dirrezioni, e pretese della Comunità di Rovigno, e divertindo¹⁶¹ la decretata giudiziaria decisione contro ogni buon

¹⁵⁸ “Nel sistema del Governo Veneto v'erano due *Avvocati fiscali della Signoria*, e così pure un *Fiscale* per ogni Magistrato, ai quali incombeva difendere le ragioni del Fisco, avendo voto consultivo, non però nelle cause civili” (BOERIO).

¹⁵⁹ Forse N[otaio] D[esignato] (?).

¹⁶⁰ Nel significato di “fantasioso, inaspettato” (BOERIO).

¹⁶¹ “Volgere in altra direzione, deviare, sviare” (BATTAGLIA).

ordine, e contro il sentimento delle Leggi tentare quanto si legge nel Memoriale prodotto li 5. Ottobre prossimo passato non ha potuto sorpassare senza reclamo, e perciò valendosi del Suffraggio delle Leggi stesse concesso ottenuta la citazione per Intromissione dell'accettazione di detta Supplica, e delle susseguenti comissioni n'implora l'Intromissione, e susseguente ...

p. 36

... Taglio ad unico, e solo effetto, che volendo esse Comunità proporre contro essa Città di Parenzo l'introduzione de loro Vini & Uve forestieri in detta Città, e Territorii, abbiano a prodursi nell'Eccell: pien Colleggio con separato Memoriale, ove possi la stessa usare delle proprie difese a presservazione de Privileggi, e Statuti senza che restino li medemi pregiudicati dal studiato intrecio, e mal concepito inesto d'altre Comunità, e Terre da quale sempre deve esser separato, & illeso l'interesse, e stato d'essa fedelissima Città per attendere quanto verrà deciso in aperto Contraditorio dalla Giustizia del suo Sovrano Principe *salvis &c.*

Die prima Decembris 1758.

Sumpta ex alia simili Scriptura praesentata in Off: Advocariae Communis per D: Ioanem Belli Intervenientem & nomine fidelissimae Civitatis Parentii.

In Causa Intromissionis.

Coram illstr. D. Advoc: Valmarana.

Cum Comunitatibus Montonae, duorum Castrorum, & S: Laurentii.

Fidelissimi Bernardini Contin Ad: Com: N.

Joseph Contin Coad:

p. 37

Li Fedelissimi Territorii di Montona, San Lorenzo, e due Castelli non sono intervenuti nell'Accordo seguito al Consiglio Eccell. di 40. C. V., ma li Sindici del Popolo di Rovigno da una, e Niccolò Facchinetti, & et altri Consorti, e la Comunità di Rovigno pur Assuntrici di Giudizio dall'altra, ne la loro divotiss. Supplicazione tende a sostenere in via Giudiziaria alcuna pretesa, essendo tutto appoggiato alle sole loro miserabili circostanze per dipendere da quanto dalla Sovranità del Prencipe Ser., e Padre Clem. si credesse di proceder con la sovrana sua auttorità per questo si sono nuovamente presentati a piedi dell'Augusto suo Trono con l'umilissimo Memoriale 5. Ot: dec:¹⁶² sopra l'ultimo emanato Decreto 27 Set: p: p:¹⁶³ col quale (stante il detto accordo in cui certamente intervenuti non sono ne avevano ragione d'intervenire essi tre Territori) restò devoluta per intiero la materia dell'introduzione dell'Uve, e Vini forestieri in Parenzo, e Rovigno alla Giudicatura dell'Eccell: Pien Coll: e perciò implorano unicamente che non sia loro negato quel benigno ascolto che anche

¹⁶² "Decorso".

¹⁶³ Sta per "prossimo passato".

col Decreto 23. Ag. p: restò precisamente prescritto sopra li ricorsi della detta Città di Parenzo per esponere alla Pub: Sapienza le deplorabili circostanze del loro caso, e de quei fedelissimi Sudditti per un Paterno Publico provvedimento circa la promulgata proibizione dell'Uve, e Vini forastieri in detta Città di Parenzo, & era [sic!] ¹⁶⁴ di Rovigno Spiaggie, e Porti di quelle giurisdizioni per aver poscia a dipendere dalle sovrane deliberazioni ...

p. 38

... il destino, o del loro solievo, o della loro total desolazione.

Vedendosi però contro ogni aspettazione praticato il ricorso dalla Città di Parenzo avanti questa Eccell: Stola Avogaresca ¹⁶⁵ di citazione per Intromissione dell'accettazione del detto Memoriale 5. Ottobre p: p., e susseguenti commissioni, e prodotta la tal qual Scrittura ¹⁶⁶ 1. Dicembre decorso con gl'innesti anche irregolari, & *ultronei* ¹⁶⁷ sopra un Memoriale di semplice ascolto che in essa si legono, umilmente implorano essi poveri 3. [sic!] Territorii dall'autorità, e Sapienza dell'Eccell: Sig. Avogador, che resti licenziata la mal implorata, e peggio contestata Intromissione di detto Memoriale, e susseguenti comesse implorazioni, e ciò per tutto quello, e quanto sarà per ogni esame considerato: non opponendo peraltro, che se vuole essa Città di Parenzo presentarsi inanzi l'Ecc: Consulta ¹⁶⁸, e oponer al detto Memoriale, e all'implorato ascolto possa scapricciarsi ¹⁶⁹ dove restano risservate le quali si siano ragioni tutte di essa Città, e salvo anche detti Territorii il poter rappresentare le loro circostanze quanto particolari altrettanto infelici per dipender poi intieramente dalla Pub. Sovranità, e Clemenza per l'implorato provvedimento, *salvis &c.*

p. 39

Die 17. Februarij 1758. ¹⁷⁰

Chi diffende la fedelissima Città di Parenzo non sà concepire, che nel mentre conoscono li per altro valorosi Diffensori delle tre Communità di Montona, S. Lorenzo, e

¹⁶⁴ Evidente *lapsus calami, recte* leggi "Terra".

¹⁶⁵ Sta per *Avogaria* (?), "Magistrato della cessata Repubblica Veneta istituito l'anno 864, ch'era composto di tre patrizi col titolo di *Avogadori di Comun*, detti già lat. *Advocatores Communis*; i quali avevano una grande autorità, e molte distinte attribuzioni. In questa Magistratura si è sempre mantenuto l'uso fino a' giorni nostri, di scrivere gli atti pubblici in latino" (BOERIO).

¹⁶⁶ "*Scritture*, si chiamavano sotto il Governo Veneto quelle che vengono presentate dalle Parti colliganti, nella contestazione o difesa d'una causa civile, come si dicono oggi la *Dimanda*, la *Risposta*, la *Replica* e la *Duplica*" (BOERIO).

¹⁶⁷ "Voce latina, e vale *Volontario, Spontaneo*" (BOERIO).

¹⁶⁸ La *Consulta*, è in pratica il Collegio propriamente detto – ovvero *Pien Collegio*, ed era "composto da tre mani (gruppi, commissioni) di Savi. I sei Savi del Consiglio (Consiglio dei pregadi) o Savi grandi, avevano competenza su ogni materia dipendente dal Senato o ad esso inerente"; essendo composto, come già accennato, dal doge, dal Minor Consiglio, dai tre capi dei XL e dai sedici savi, esso era il fulcro amministrativo dello stato e, tra le altre, aveva anche funzioni "giudiziarie riguardanti i privilegi concessi alle città soggette e le *vertenze fra città e città*, nonché in concorso con altre magistrature, le *questioni riguardanti i dazi, gli appalti e le tasse*" (TIEPOLO, p. 888-889; AA. VV., p. 45).

¹⁶⁹ Nel senso di "allontanarsi da limiti e norme comunemente accettate" (BATTAGLIA).

¹⁷⁰ Errore di datazione (?); inferiormente alla cifra "8" si legge un "9" (?), a stampa, anche se di corpo minore.

due Castelli non poter negar il separato ascolto a fronte della mal concepita novità d'introdurre li loro Vini, & Uve in detta Città, e Territorio, vogliano, che quello segua in diverso luoco e con diverso metodo di quello viene preferito dalle Sovrane Leggi, e fu Decretato in vista del Memoriale prodotto da detta benemerita Città.

Se esse Comunità hanno bisogno alle loro quali si siano suposte angustie di provvedimento, lo ricerchino pure dalla Publica Carità, senza prender di mira di violare, e distruggere gli antichi diritti, Privileggi, e Statuti della Città sudetta confermati confermati dalla Publica Sovrana autorità, e mantenuti intatti da Giudicj, e da inveterata consuetudine, e se poi credono poter esperire questo strano tentativo a fronte d'essa Città, nè men gli resta impedito, sempre però nel modo, e forma proposta dalla Città nella di lui Scrittura, ch'è quanto apunto viene dalle Leggi prescritto, e restò Decretato; e però non attese le implicanti¹⁷¹, e delusorie oblazioni¹⁷² della Scrittura 14. corrente seguirà l'implorata Intromissione dall'...

p. 40

... illegale irregolare accettazione di Supplica 5. Ottobre prossimo passato con le susseguenti Commissioni, ed Informazione, onde abbia a seguire il Taglio per l'effetto, e ferme le dichiarazioni della Scrittura primo Dicembre prossimo passato. *Salvis &c.*

p. 41

Die 24. Februarij 1758.

Illustrimus Dominus Prosper Valmarana Honorandus Advocator Communis. Audita Fidelissima Civitate Parentij mediante ejus Excellente Advocato humiliter petente Intromissionem talis qualis acceptationis Memorialis sub die 5. Octobris proxime praeteriti producti in Excellentissimo Pleno Collegio parte, & nomine habitantium Territorium Montonae, Sancti Laurentij, ac duorum Castrorum pro effectu ut recursus contra tenorem Leggum factus cum dicto Memoriale non possit habere locum. Salvis rationibus omnibus partium modis a Leggibus praescriptis pluribus iuribus adductis, & allegatis in omnibus prout Scripturis prima Decembris praeteriti, & 17. Februarij currentis ex parte dictae Civitatis productis, & cum expressa protestatione fallacijs, & delusorijs introductionibus ex adverso disputatis ex una.

Et ex altera auditis supradictis Territorijs Montonae, Sancti Laurentij, & duorum Castrorum cum eccellente suo Advocato humiliter petentibus licentiarum a mala petita Intromissione Civitatis Parentij, & ut in Scriptura 14. Februarij currentis cum protestatione Extensioni Adversariae.

Dominatio ejus Illustriss: omnibus bene intellectis. Christi Nomine invocato a quo &c. a petita Intromissione licentia vit. Mandans &c. Ita res. Salassi Famulo Offitij.

Ex Notatorio Secundo Advoc. Com.

Fid. Jo: Bapt. Costantini Adv. Co: Not.

Antonius Maria Sala Coad.

¹⁷¹ "Che comporta difficoltà, confusione; contraddittorio" (BATTAGLIA).

¹⁷² Nel senso di offerta, proposta anche di natura contrattuale (cfr. BATTAGLIA).

[Foglio libero, non numerato]

[pag. I]

1760. 5 Aprile. In Pregadi.

Da quanto con esattezza espone relativamente a Decreti 23. Agosto, e 27. Settembre 1758. il Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Dinaro con la ora letta Scrittura sopra il Memoriale umiliato alla Signoria Nostra dagli Abitanti dei Territorij di Montona, S. Lorenzo, e due Castelli nella Provincia dell'Istria, con cui implorano quei Popoli, che non resti loro interdotta quella facultà, che hanno per il passato goduto d'introdurre nella Terra di Rovigno, e nella Città di Parenzo i loro Vini, e sopra l'altro Memoriale della Città stessa di Parenzo e Terra di Rovigno, dopo d'aver inteso il sentimento degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, & aver l'ascolto dell'Avvocato dei tre Territorij predetti considerato in tutte le sue parti le reciproche pretese, traendo questo Consiglio argomento delle convenienti providenze, e deliberazione, trova dell'equità sua in vista della situazione, e delle circostanze de Territorij medesimi, & al senso delle passate deliberazioni nell'atto, che si confermarono con esse i Privileggi, e Statuti della Provincia, di dichiarare, che non abbiano in avvenire ad intendersi per Vini forestieri quelli della stessa Provincia, ma solamente quelli, che fossero introdotti da Stati Esteri, che si vogliono sempre esclusi, confermandosi per questi li Statuti di Rovigno, e Parenzo, e volendosi nel resto, che tra gl'Abitanti della stessa Provincia sia ...

[pag. II]

... conservato reciproco Comercio de proprij Prodotti a beneficio loro, & a vantaggio insieme dello Stato, e sia per tal modo posto fine a tutte le controversie in tale proposito vertenti.

***Al Rappresentante di Capo d'Istria*¹⁷³.**

Averete [sic!] annessa deliberazione di questo giorno, cui è disceso il Senato col fondamento delle informazioni del Precessor Vostro, e di quelle di questo Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Dinaro su le controversie vertenti tra la Città di Parenzo, e Terra di Rovigno, e li tre Territorij di Montona, S. Lorenzo, e due Castelli riguardo all'introduzione di vini. Ella vi si accompagna, onde abbia effetto la Publica volontà.

¹⁷³ Il Podestà e Capitano di Capodistria Agostino Soranzo, entrato in carica il 15 luglio 1759 e rimasto fino al novembre (?) 1760 (NETTO, p. 166).

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Guida alle Magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica veneta*, Verona, 2003.
- ALBERI, D., *Istria. Storia, Arte, Cultura*, Trieste, 1997.
- BATTAGLIA, S., *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1961-2002.
- BOERIO, G., *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, 1856.
- BENUSSI, B., *Storia documentata di Rovigno*, Trieste, 1888.
- CAMPANINI, G. – CARBONI, G., *Vocabolario latino-italiano*, Milano, 1990.
- CORTELAZZO, M., *Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo*, Padova, 2007.
- DE TOTTO, G., “Famiglie dell’Istria veneta”, *Rivista Araldica*, Roma, aa. 1943-1954.
- DURO, A., *Vocabolario della lingua italiana*, Roma, 1989.
- KANDLER, P. “Dell’Istria così detta veneta”, in *L’Istria*, a. I (1846), p. 151-152.
- MOROSINI, V. IV, *Catastico generale dei boschi della Provincia dell’Istria (1775-1776)*, Trieste-Rovigno, 1980 (Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno /= Collana ACRSR/, n. 4).
- MORTEANI, L., *Storia di Montona*, Trieste, 1895.
- NETTO, G., “I reggitori veneti in Istria”, *Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria (=AMSI)*, vol. XCV (1995), p. 125-175.
- RADOSSI, G., *La toponomastica di Rovigno d’Istria*, Rovigno, 2008 (Collana ACRSR, n.).
- RADOSSI, G., *Monumenta heraldica iustinopolitana*, Rovigno-Trieste, 2003 (Collana ACRSR, n.).
- RADOSSI, G., “Notizie storico-araldiche di Docastelli, sue Ville e territorio”, *Atti del Centro di ricerche storiche – Rovigno (=ACRSR)*, Trieste-Rovigno, vol. XXV (1995), p. 139-212.
- RADOSSI, G., “Notizie storico-araldiche di Montona in Istria”, *ACRSR*, vol. XXXV (2005), p. 143-288.
- RADOSSI, G., “Stemmi di rettori e dei famiglie notabili di S. Lorenzo del Pasenatico in Istria”, *ACRSR*, vol. XXI (1991), p. 187-240.
- RADOSSI, G., “Un estremo tentativo di riforma della pubblica amministrazione nella terra di Rovigno 1766”, *ACRSR*, vol. XXXI (2001), p. 189-214.
- RADOSSI, G. – PAULETICH, A., “Repertorio Alfabetico della Cronache di Rovigno di A. Angelini”, *ACRSR*, vol. VII (1976-1977), p. 205-424.
- SEMI F., *Glossario del latino medioevale istriano*, Venezia, 1990.
- STATUTI municipali di Rovigno, Trieste, 1851.
- TIEPOLO, M., F., *Archivio di stato di Venezia*, Roma, 1994.

SAŽETAK: *DUGI SPOR ZBOG TRGOVINE VINOM IZMEĐU ROVINJA/POREČA I NJIGOVOG NEPOSREDNOG ZALEĐA (1717.-1760.)* – Vijeće građana Dvigrada sastalo se 1717. u Pretorskoj palači u Kanfanaru, uz prisustvo podestata, da bi raspravilo složeno pitanje o slobodnoj prodaji njihovog vina na teritoriju Rovinja i Poreča, nakon što im je te godine tom zabranom „prouzročena gubitak i znatna šteta“, što je onemogućavalo „ove podanike da izvršavaju svoje dužničke obveze“. Počinjala je tako rasprava oko spora koji je riješen u njihovu korist tek nakon četrdeset i tri godine, točnije 5. travnja 1760.!

Naime, 1755. građani Dvigrada su se ponovo okupili, „jer je trgovcima iz Rovinja zabranjeno da kupuju grožđe od podanika ove jurisdikcije u Karigadoru kod Lima“. Nekoliko dana kasnije sazvano je i Vijeće građana Sv. Lovreča na kojem su tražili „da Rovinjanima ostane sloboda pri kupovanju grožđa proizvedenima na ovim poljima za vrijeme berbe“. Nakon toga uslijedio je sličan skup nekih mjesta koja su teritorijalno pripadala Motovunu.

U zajedničkoj pismenoj molbi presvijetlom duždu, tri su uprave navodile kako su stanovnici tih područja „većim dijelom ovdje dovedeni iz dalekih krajeva voljom vrhovne javne vlasti te su im dodijeljena ova granična zemljišta s Austrijom“, a sada su „osuđeni na smrt zbog neimaštine“, iako su vjerni podanici.

Koparski magistrat, na upit mletačkog Senata, odgovorio je da „ova tri područja nisu imala u blizini druga naseljena mjesta u kojima bi mogli prodati svoj jedini proizvod koji im služi i za uzdržavanje svojih porodica“. Nakon pravorijeka ovlaštenog magistrata u kojem se određivalo da „među stanovnicima iste Pokrajine bude zadržana obostrana trgovina njihovim proizvodima na zajedničku korist i na dobrobit cjelokupne države“, Senat je 1760. naredio „Predstavniku Kobra“ da okonča, na gore naveden način, dugotrajni sudski spor.

POVZETEK: DOLGOTRAJEN SPOR GLEDE TRGOVANJA Z VINOM MED ROVINJEM-POREČEM IN BLIŽNJIM ZALEDJEM (1717-1760) – Leta 1717 se je mestni svet Dvigrada ob navzočnosti podestata sestal v dvorani “Pretorske palače v Kanfanarju”, da bi obravnavali zapleteno vprašanje o prodaji svojih vin na območju Rovinja in Poreča, kar jim je bilo tisto leto prepovedano in je “povzročilo predsodke in občutno škodo”, saj je onemogočilo “tem državljanom poravnati svoje dolgove”: tako se je začel proces za rešitev spora, ki se je v njihovo korist razrešil šele po triinštiridesetih letih, 5. aprila 1760!

Leta 1755 so se namreč prebivalci Dvigrada ponovno zbrali, “ker je bilo trgovcem iz Rovinja prepovedano kupovati grozdje od državljanov iz te jurisdikcije Limskega kanala”; nekaj dni zatem je bil sklican tudi mestni svet Svetega Lovreča, da bi “Rovinjčani v času trgatve še naprej lahko svobodno kupovali grozdje, ki ga pridelujejo v tistih vaseh”. Sledilo je podobno zborovanje nekaterih krajev “na ozemlju Motovuna”.

V skupni “pisni prošnji” presvetlemu princu so tri mestne uprave poudarile, da je prebivalce teh območij “v največji meri sem privedla najvišja javna oblast iz daljnih dežel, ki imajo tiste vinograde na meji z Avstrijo”, in ki so se sedaj znašli “obsojeni na smrt zaradi siromaštva”, čeprav so skrajno lojalni državljani.

Koprška oblast, na katero je Senat naslovil vprašanje, je navedla, da tri ozemlja “niso imela drugih bližnjih naseljenih krajev, kjer bi prodajali svoj edini pridelek, ki je tudi takrat služil preživljanju njihovih družin”; po razsodbi pristojnega magistrata, ki je določil, “da se med prebivalci te province ohrani medsebojna trgovina njihovih pridelkov v njihovo korist in v korist države”, je tako Senat leta 1760 naložil “predstavniku Kopra”, da v tem smislu zaključi dolgotrajno pravdo.